

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

552.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 GIUGNO 1999

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PIERLUIGI PETRINI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-V
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-42

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Casinelli Cesidio (PD-U), <i>Relatore</i>	1
Disegno di legge (Approvazione in Commissione)	1	De Simone Alberta (DS-U)	6
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile (A.C. 6028) (Discussione)	1	Pecoraro Scanio Alfonso (misto-verdi-U) .	11
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 6028)</i> .	1	Previti Cesare (FI)	9
Presidente	1	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 6028)</i>	13
Barberi Franco, <i>Sottosegretario per l'inter-</i>	1	Presidente	13
<i>terno</i>	6	Barberi Franco, <i>Sottosegretario per l'in-</i>	15
		<i>terno</i>	13
		Casinelli Cesidio (PD-U), <i>Relatore</i>	13
		<i>(La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle</i>	
		<i>11,05)</i>	20

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord per l'indipendenza della Padania: LNIP; I Democratici-l'Ulivo: D-U; unione democratica per la Repubblica: UDR; comunista: comunista; misto: misto; misto-rifondazione comunista-progressisti: misto-RC-PRO; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto-socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto-minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto-rinnovamento italiano popolari d'Europa: misto-RIPE; misto federalisti liberaldemocratici repubblicani: misto-FLDR; misto-Patto Segni riformatori liberaldemocratici: misto-P. Segni-RLD.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione (Trasmissione dal Senato e assegnazione a Commissione in sede referente)	20	Pecoraro Scanio Alfonso (misto-verdi-U), <i>Relatore</i>	21
Disegno di legge: Nuovo ordinamento consorzi agrari (approvato dalla IX Commissione del Senato) (A.C. 4860) e abbinate (A.C. 948-2634-3963) (Discussione)	20	Scarpa Bonazza Buora Paolo (FI)	27
<i>(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4860)</i>	20	Trabattoni Sergio (DS-U)	24
Presidente	20	<i>(Repliche del relatore e del Governo — A.C. 4860)</i>	32
<i>(Discussione sulle linee generali — A.C. 4860)</i> .	21	Presidente	32
Presidente	21, 24	Borroni Roberto, <i>Sottosegretario per le politiche agricole</i>	34
Aloi Fortunato (AN)	29	Pecoraro Scanio Alfonso (misto-verdi-U), <i>Relatore</i>	32
Borroni Roberto, <i>Sottosegretario per le politiche agricole</i>	24	Ordine del giorno della prossima seduta ..	35
		Considerazioni integrative della relazione del deputato Cesidio Casinelli (A.C. 6028)	35

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 9.

La Camera approva il processo verbale della seduta di ieri.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono ventisette.

Approvazione in Commissione.

(Vedi resoconto stenografico pag. 1).

Discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile (6028).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

CESIDIO CASINELLI, *Relatore*, illustra i contenuti del decreto-legge n. 132, il cui testo è stato modificato dalla Commissione, rilevando che la tipologia degli interventi previsti ricalca in larga parte le procedure già attivate in occasione degli eventi sismici del 1997; sottolinea, inoltre, che il provvedimento affronta anche emergenze di carattere idrogeologico.

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

ALBERTA DE SIMONE, nel dichiarare che il gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo è favorevole alla conversione del decreto-legge in discussione, sottolinea l'esigenza di accelerare gli interventi per il riassetto idrogeologico e la definizione delle aree a rischio; rileva, infine, l'urgenza di predisporre una disciplina unica ed organica della materia, al fine di evitare inopportune disparità di intervento in diverse aree del Paese.

CESARE PREVITI, rilevato che l'assenza di una disciplina organica costringe il Governo a ricorrere, di volta in volta, ad interventi di emergenza come quelli previsti dal decreto-legge in discussione, ritiene che il provvedimento non soddisfi appieno le aspettative; evidenzia inoltre l'anomalia dell'articolo 8, rilevando che altre previsioni normative si prestano, a suo giudizio, ad essere utilizzate per scopi clientelari.

ALFONSO PECORARO SCANIO, sollecitata l'approvazione di una normativa organica in materia di protezione civile, auspica una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame; sottolinea, altresì, l'esigenza di predisporre efficaci meccanismi di prevenzione degli incendi boschivi e di messa in sicurezza del territorio.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

CESIDIO CASINELLI, *Relatore*, rilevato che il provvedimento in esame introduce in maniera organica modifiche ed integrazioni della legislazione vigente, osserva che in materia di protezione civile si rende necessaria l'approvazione di una

legge quadro che preveda criteri omogenei di intervento immediatamente ed uniformemente applicabili al verificarsi di eventi calamitosi.

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, condivide l'esigenza, sottolineata da tutti i deputati intervenuti, di approvare una normativa quadro in materia di protezione civile; osserva inoltre che, rispetto al passato, i provvedimenti emanati negli ultimi anni sono caratterizzati da elementi innovativi volti a stabilire parametri tecnici per la ricostruzione e prevedono stanziamenti dimensionati al costo della messa in sicurezza degli edifici.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 11,5.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il disegno di legge n. 6141, di conversione del decreto-legge n. 131 del 1999.

Il disegno di legge è assegnato alla I Commissione ed al Comitato per la legislazione, per il parere di cui all'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento.

Discussione del disegno di legge S. 2274: Nuovo ordinamento consorzi agrari (approvato dalla IX Commissione del Senato) (4860 ed abbinate).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 20*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ALFONSO PECORARO SCANIO, *Relatore*, illustra i contenuti del disegno di legge, sottolineando la validità delle linee di riforma del sistema consortile da esso indicate, con particolare riferimento alla natura giuridica dei consorzi, alla titolarità della loro vigilanza, all'esercizio del diritto di prelazione, al rimborso dei crediti ed alla praticabilità del credito agrario in natura; raccomanda infine la sollecita approvazione del provvedimento.

ROBERTO BORRONI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

SERGIO TRABATTONI dichiara di condividere, a nome del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo, l'impostazione ed i contenuti del disegno di legge, opportunamente finalizzato a recuperare ed a salvaguardare il « ruolo essenziale » dei consorzi agrari — dei quali precisa la natura giuridica — ed a risolvere gli annosi problemi legati al rimborso dei crediti, tenendo altresì presente la necessità di tutelare i lavoratori del settore.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, espresse perplessità su alcune disposizioni del disegno di legge e sottolineata, in particolare, la necessità di riconoscere alle imprese agricole la libertà di optare per la struttura societaria ritenuta più consona alle loro esigenze, preannunzia la presentazione, da parte del gruppo di forza Italia, di emendamenti migliorativi del testo in esame.

FORTUNATO ALOI, richiamata preliminarmente l'attività che sta svolgendo la Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi, formula alcuni rilievi critici sul testo, del quale tuttavia condivide la sostanza, preannunziando la presentazione di emendamenti improntati ad uno spirito costruttivo, al fine di varare un provvedimento idoneo ad affrontare le problematiche attinenti ai consorzi agrari.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

ALFONSO PECORARO SCANIO, *Relatore*, nel ribadire l'urgenza di giungere in tempi brevi all'approvazione del provvedimento, si dichiara disponibile a valutare la possibilità di introdurre alcune modifiche migliorative del testo, a condizione che non sia compromesso il successivo *iter* al Senato, che auspica possa approvare definitivamente il disegno di legge prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

ROBERTO BORRONI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole*, rilevato che l'istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, precisa che il problema della rendicontazione e della quantificazione dei crediti derivanti dalle gestioni di ammasso sarà affrontato in base a criteri di equità,

rigore e trasparenza; raccomanda infine la sollecita approvazione del provvedimento, anche in considerazione della grave crisi in cui versano i consorzi agrari.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 21 giugno 1999, alle 16.

(Vedi resoconto stenografico pag. 35).

La seduta termina alle 12,25.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 9.

MARIO TASSONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alveti, Barral, Edo Rossi e Saonara sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventisette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di ieri, giovedì 17 giugno, della IV Commissione permanente (Difesa), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

S. 3420. — « Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta » (*approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (5262), con modificazioni e con il seguente nuovo titolo: « Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta e introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello standardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo » (5262).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile (6028) (ore 9,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 6028)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Il relatore, onorevole Casinelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

CESIDIO CASINELLI, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge oggi all'esame dell'Assemblea contiene impor-

tanti ed anche molto attese disposizioni in materia di protezione civile. I primi articoli (dall'1 al 4) affrontano le emergenze derivanti dal sisma verificatosi in Basilicata, Calabria e Campania nel settembre dello scorso anno.

Lo schema degli interventi segue la struttura predisposta dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 sulla protezione civile, soprattutto per quanto riguarda le deliberazioni dello stato di emergenza ed il potere di ordinanza. Inoltre, nel testo del decreto-legge trovano ampia e proficua applicazione molte delle tipologie di intervento predisposte per le regioni Marche ed Umbria dal decreto-legge n. 6 del 1998. Alcune disposizioni di quello stesso decreto, così come risultanti dalla legge di conversione, vengono inoltre modificate ed integrate dal provvedimento al nostro esame, in particolare con l'articolo 3.

I successivi articoli, da 5 a 7, riguardano principalmente emergenze di carattere idrogeologico, soprattutto per quanto riguarda gli eventi franosi della Campania del maggio 1998 (comuni di Sarno e limitrofi) nonché le alluvioni dell'autunno-inverno 1998 (Friuli, Liguria e Toscana).

Ancora, negli articoli da 5 a 7 trovano completamento anche gli interventi per le regioni Emilia-Romagna e Toscana, in conseguenza degli eventi sismici e delle alluvioni del 1996.

Infine, l'articolo 8 contiene varie disposizioni riguardanti complessivamente il settore della protezione civile. Si parla della prevenzione di incendi boschivi, si autorizza l'acquisizione di un immobile per la sede della protezione civile e si prevedono altre norme di carattere contabile-finanziario.

L'ultimo articolo del decreto-legge, l'articolo 9, modifica alcuni punti della legge n. 267 del 1998 sulla prevenzione del rischio idrogeologico.

La mia illustrazione riguarderà naturalmente, signor Presidente, il testo così come uscito dalla VIII Commissione in sede referente, con le numerose modifiche ivi approvate.

L'articolo 1 riguarda provvidenze per le regioni colpite dal sisma del 1998:

Campania, Basilicata e Calabria. Il comma 1 dell'articolo 1 riassume le competenze spettanti ai presidenti delle regioni Basilicata e Campania in qualità di commissari delegati per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma; con lo stesso comma, si demandano a successive ordinanze l'ulteriore individuazione e delimitazione delle zone danneggiate, la definizione delle ulteriori disposizioni necessarie per il completamento degli accertamenti tecnici e la fissazione dei termini per il completamento degli accertamenti stessi.

Si ricorda che, con ordinanza 17 settembre 1998, naturalmente emanata dalla protezione civile, sono stati individuati come comuni colpiti dal sisma solo enti locali della Basilicata e della Calabria; con futura ordinanza — il comma 1 lo consente, anzi lo delega — potranno essere individuati i comuni della Campania ed eventualmente ulteriori comuni lucani e calabresi.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 demanda alle tre regioni interessate (Campania, Calabria e Basilicata) la definizione di un programma di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, ampliate dal presente provvedimento, precisando inoltre quali siano gli obiettivi prioritari da perseguire nel programma e cioè, in particolare, il rientro delle famiglie nelle abitazioni, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità di strutture pubbliche e delle infrastrutture, il completamento del piano di intervento sui dissesti idrogeologici.

Il comma 2 autorizza, poi, la regione Basilicata a predisporre un programma d'intervento per alcuni territori delle province di Matera e Potenza interessate da eventi sismici più antichi, risalenti agli anni 1990 e 1991. Tali interventi, limitati, saranno finanziati nell'ambito delle disponibilità generali del successivo articolo 4, comma 1, utilizzando una sola parte di quei contributi fino ad un massimo di 5 miliardi annui.

Con l'articolo 2 vengono disciplinate più nel dettaglio le tipologie di intervento. Il comma 1 prevede, per il sisma del 1998

in Basilicata e Calabria, le procedure già indicate e sperimentate in occasione dell'attività di ricostruzione conseguente al terremoto in Umbria e nelle Marche del settembre 1997. Il testo, in particolare il comma 1, non individua analiticamente le disposizioni del decreto legge n. 6 del 1998, al quale s'intende fare riferimento, specificando invece quali siano i settori e le materie interessate. Tra le altre, interpretando la norma, che d'altronde è estremamente chiara anche se non analitica, appaiono certamente applicabili per il sisma nella Basilicata e nella Campania le seguenti disposizioni in vigore per il sisma nelle Marche e nell'Umbria: le norme relative alla definizione delle caratteristiche tecniche dell'attività di ricostruzione; le disposizioni che disciplinano l'attività di ricostruzione dei centri storici, con la previsione della redazione di programmi di recupero da parte dei comuni; le norme che disciplinano l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati ovvero di proprietà mista pubblica e privata, con la costituzione di un consorzio obbligatorio da parte dei proprietari. In tal caso, l'intervento di risanamento e il miglioramento delle strutture portanti è a carico dei fondi pubblici, nel caso in cui si siano verificati danni significativi ma non la distruzione o il grave danneggiamento dell'immobile, entro il limite di 60 milioni per ogni unità immobiliare.

Si ritengono applicabili, poi, le disposizioni che disciplinano le procedure per la ricostruzione o il recupero degli alloggi pubblici e per gli interventi urgenti sugli immobili di proprietà statale e le disposizioni che disciplinano gli interventi a favore dei privati per la ricostruzione ed il recupero degli immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma; per tali categorie di immobili i contributi sono commisurati al costo dell'intervento sulle strutture, compreso il miglioramento sismico, al costo dell'adeguamento igienico-sanitario e al ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture. Sono inoltre previsti contributi, solo per le abitazioni principali, per i costi relativi

alle rifiniture e agli impianti interni; tali contributi sono parametrati, però, sul reddito del proprietario.

Si ritengono applicabili, poi, le disposizioni che disciplinano gli interventi a favore delle attività produttive, con l'assegnazione di contributi in conto capitale e in conto interessi alle imprese che abbiano subito danni per i beni mobili ed immobili. Con il comma 2 dell'articolo 2 si prevede la concessione di un contributo ai comuni danneggiati dal sisma. L'entità del contributo concesso dal Ministero dell'interno si configura come una integrazione rispetto ai contributi assegnati nel 1998 ed è commisurata alla percentuale di abitazioni parzialmente o totalmente inagibili nel territorio comunale.

La ripartizione dei contributi viene effettuata dallo stesso Ministero dell'interno. L'integrazione massima possibile viene corrisposta nella misura del 40 per cento rispetto alla quota del 1998 per i comuni che abbiano avuto una percentuale di abitazioni inagibili superiore al 35 per cento. Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede la stipula di mutui da parte delle singole sovrintendenze interessate, nelle regioni Calabria, Basilicata e Campania, per ulteriori interventi di restauro e recupero dei beni culturali. È previsto un limite di impegno di 3 miliardi annui a partire dall'anno 2000. Una specifica disposizione, ancora contenuta nel comma 3, riguarda altri edifici monumentali di proprietà privata, purché vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939. Per questi edifici possono essere concessi contributi, ma solo a determinate condizioni e, in particolare, se il proprietario si impegna con una convenzione a garantire l'apertura al pubblico dell'immobile. Il contributo, in questo caso, viene concesso in conto interessi e non può superare il limite di 6 punti percentuali degli interessi del mutuo di riferimento.

Ancora, il comma 4 prevede che future ordinanze della protezione civile possano contenere disposizioni volte ad accelerare e a semplificare le procedure per l'attuazione degli interventi, adeguando a tali necessità anche la disciplina già accelera-

toria e semplificatoria contenuta in un articolo del decreto-legge n. 6 del 1998.

Il comma 4 rinvia a future ordinanze la definizione dei parametri tecnici per l'ammissibilità del danno ai contributi e la predisposizione di misure di rafforzamento delle strutture delle regioni, degli enti locali e del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Dopo l'articolo 2 è stato aggiunto l'articolo 2-bis. Con questo si consente ai giovani che devono svolgere il servizio militare o il servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999 e residenti nei comuni della Basilicata, della Campania e della Calabria danneggiati dal sisma del settembre 1998, di essere utilizzati come coadiutori del personale statale o degli enti locali per le esigenze relative alla realizzazione degli interventi previsti. Inoltre, gli stessi giovani, a domanda, sono dispensati dal servizio o congedati in anticipo qualora le loro abitazioni siano state oggetto di ordinanza di sgombero.

Con l'articolo 3 si entra nel vivo di alcune modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998.

Il comma 1 dell'articolo 3 riguarda le agevolazioni per le zone a rischio sismico disposto dall'articolo 12 della legge n. 449 del 1997 (collegato alla finanziaria del 1998). Le disposizioni cui si intende fare riferimento nel comma 1 sono sostanzialmente contenute ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 della legge n. 449 del 1997. Il comma 1 aveva attribuito ai soggetti danneggiati dal terremoto del 1997 nelle regioni Umbria e Marche un contributo pari all'IVA pagata per l'acquisto di beni e servizi necessari alla riparazione o alla ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti. Il termine per la concessione del beneficio era fissato al 31 dicembre 1999. Il comma 2 del medesimo articolo 12 precisava che il contributo concesso alle persone fisiche non precludeva il diritto di usufruire della detrazione IRPEF del 41 per cento prevista dall'articolo 1 dello stesso collegato. Il comma 3 dello stesso articolo 12 disponeva invece che nelle zone ad elevato rischio sismico fosse concesso, sempre

fino al 31 dicembre 1999, un contributo pari al 10 per cento dei corrispettivi, al netto dell'IVA, relativo all'acquisto di beni e servizi direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Con il comma 1 del provvedimento in esame viene disposta la proroga al 31 dicembre 2000 dei benefici sovramenzionati.

Naturalmente, alle zone della Basilicata, Campania e Calabria colpite dal sisma del 1998 vengono concessi ugualmente i benefici di cui ai commi 1 e 2 fino al 31 dicembre 2000.

Con il comma 2 dell'articolo 3, si prevede che gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica debbano comprendere anche l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I commi successivi al 2, la maggior parte dei quali introdotti nell'esame in Commissione di merito, contengono varie modifiche e integrazioni al decreto-legge n. 61.

In particolare, con il comma 2-bis si consente che siano ammissibili al contributo concesso per gli immobili che offrono servizio di agriturismo, sempre nel tetto massimo di 120 milioni, oltre ai costi di riparazione e di miglioramento sismico, anche quelli relativi all'adeguamento igienico-sanitario.

Con il comma 2-ter si specifica che hanno diritto ai contributi i proprietari degli edifici alla data in cui si è verificato il danno a causa della crisi sismica iniziata nel settembre del 1997. Nella norma originaria era previsto che la titolarità dovesse sussistere alla data del 26 settembre, senza tener conto della specificità della crisi che, nel caso del terremoto in Umbria e nelle Marche, si è protratta con pari intensità per diversi mesi.

Viene inoltre previsto, sempre con il comma 2-ter, che non costituisca motivo di decadenza dai contributi l'alienazione dell'immobile oltre che a parenti anche al locatario, all'affittuario, al mezzadro o ad enti economici.

Con il comma 2-quater, in analogia con il precedente e per gli stessi motivi, si

sostituisce la data del 26 settembre 1997, cui si faceva riferimento per la concessione di contributi, con la data in cui si è verificato il danno in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

Con il comma 2-*quinquies*, si prevede l'utilizzazione dei contributi anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune, mentre l'area dell'edificio da demolire o già demolito viene acquisita al patrimonio del comune stesso.

Con il comma 3, che invece figurava nel testo originario, si prevede che i contributi concessi per il recupero e la ricostruzione di immobili adibiti ad attività zootecniche debbano comprendere anche i costi derivanti dalla nuova costruzione di stalle, nel caso in cui la loro ricostruzione fuori sito sia prescritta dalla normativa vigente.

Con il comma 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, si introducono disposizioni agevolative per i contratti di locazione relativi sia ad abitazioni principali sia a locali adibiti ad attività commerciali, artigianali e turistiche situati in immobili sui quali devono essere effettuati interventi strutturali.

Con il comma 3-*ter* si dettano norme per il potenziamento del personale delle soprintendenze.

Con il comma 3-*quater* si prevede che i periodi di percezione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'ordinanza n. 2694 del 1997 e successive modificazioni siano coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti pensionistici.

Con i commi 3-*quinquies* e 3-*sexies* viene stabilita l'erogazione di contributi da parte delle regioni Umbria e Marche a favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio di bonifica del Musone, a fronte dell'esonero dal pagamento dei contributi di bonifica disposto a favore degli edifici oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

Il comma 3-*septies* modifica le disposizioni dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 1998, che erano volte a consentire il potenziamento degli uffici delle regioni e degli enti locali

attraverso la dotazione di opportuna strumentazione. Tali disposizioni volevano inoltre favorire assunzioni a tempo determinato, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario superiore a quello consentito normalmente dalle leggi a favore del personale dipendente, nonché la facoltà di avvalersi di liberi professionisti o di cooperative di produzione e lavoro per far fronte alla realizzazione degli interventi previsti dal medesimo decreto. Con il comma 3-*septies* vengono potenziate ed ampliate queste possibilità degli enti locali di dotarsi di attrezzature e di provvedere ad assunzioni a tempo determinato.

Il comma 3-*novies* provvede ad inserire il territorio della provincia di Piacenza tra quelli interessati al completamento di interventi urgenti, già avviati a seguito delle calamità naturali avvenute nel 1996 e nel mese di giugno del 1997.

Il comma 3-*decies* proroga i termini relativi all'impiego dei giovani in servizio di leva, o in servizio civile, fino al 31 dicembre 2000; conseguentemente, estende l'applicabilità della norma anche ai giovani che dovranno svolgere il medesimo servizio nell'anno 2000.

Con il comma 3-*undecies*, si consente di mantenere i contributi previsti dal decreto-legge n. 6 del 1998 a favore delle attività produttive, anche in caso di cessione dell'intera azienda, o di un ramo della medesima, però solo in conseguenza di procedure concorsuali, o esecuzioni forzate.

Con il comma 3-*duodecies*, viene concessa ai comuni interessati dalla crisi sismica iniziata nel settembre 1997 la possibilità di prevedere l'esonero del pagamento della TOSAP, garantendo comunque gli equilibri di bilancio.

Il comma 4 del decreto originario riguarda l'evento sismico del 14 febbraio 1999 nella provincia di Messina; alla regione Sicilia viene assegnato un contributo di 6,5 miliardi per il 1999, per far fronte alle esigenze collegate a quel terremoto. Il comma 5, sempre contenuto nel testo del decreto, modifica il termine stabilito originariamente dal decreto-legge

n. 130 del 1997 per l'accesso ai contributi per la rilocalizzazione delle attività produttive dopo gli eventi alluvionali nell'Italia del nord nel novembre 1994: il termine, attualmente fissato al 20 luglio 1999, viene portato al 31 dicembre 2000. Con il comma 5-*bis*, si proroga al 30 giugno 2000 il termine per la concessione di un'agevolazione fruibile per compensare gli esborsi effettuati ai fini IVA in relazione al completamento delle operazioni di ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali del 1994 nell'Italia del nord.

Dopo l'articolo 3 sono stati introdotti dalla Commissione vari articoli aggiuntivi. L'articolo 3-*bis* reca l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di contributo per gli interventi di recupero, o di ricostruzione di immobili situati nei territori interessati dalle previsioni normative del decreto-legge n. 6 del 1998 (quindi, Umbria e Marche), dal decreto-legge n. 180 del 1998 (quindi, Basilicata, Calabria e Campania) e dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto-legge; conseguentemente, si prevede una riduzione delle disponibilità finanziarie derivanti dai mutui contratti dalle regioni. La norma è anche di sanatoria, quindi l'esenzione dall'imposta di bollo vige dalla data dei relativi eventi calamitosi.

Nell'articolo 3-*ter* viene precisato che i contributi concessi a soggetti privati a seguito del sisma che nel 1984 ha interessato alcune regioni dell'Italia centrale possono essere utilizzati anche per interventi di ricostruzione o recupero di immobili acquistati dagli enti locali ed adibiti ad usi istituzionali.

L'articolo 3-*quater* reca disposizioni in merito agli interventi di ricostruzione da effettuare nel comune di Senise e negli altri comuni colpiti da avversità meteorologiche del gennaio 1997, nonché nei territori della regione Sicilia colpiti dagli eventi sismici del giugno 1981 e del dicembre 1990. In particolare, per poter garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali, le regioni interessate possono prevedere deroghe ai limiti posti dal decreto del ministro dei

lavori pubblici del 16 gennaio 1996, essenzialmente in materia di distanza tra i fabbricati.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, onorevole relatore; il tempo a sua disposizione è terminato.

CESIDIO CASINELLI, *Relatore*. Presidente, se devo concludere mi fermo qui, ma non riuscirò ad illustrare l'intero provvedimento, che è abbastanza complesso.

PRESIDENTE. Il tempo per la relazione è di 20 minuti.

CESIDIO CASINELLI, *Relatore*. Ne prendo atto e sospendo il mio intervento.

PRESIDENTE. Se vuole, può proseguire ancora qualche minuto per concludere.

CESIDIO CASINELLI, *Relatore*. Non si tratta di un minuto: devo illustrare un decreto-legge di nove articoli che si è più che raddoppiato nel corso dell'esame in Commissione. Non è possibile illustrarne compiutamente il contenuto in 20 minuti ed un minuto in più non risolverebbe il problema, la ringrazio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. La prima iscritta a parlare è l'onorevole De Simone. Ne ha facoltà.

ALBERTA DE SIMONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo dei democratici di sinistra è favorevole all'approvazione del provvedimento in esame in quanto esso corrisponde a necessità e ad aspettative che non sono più rinviabili. Come ha detto il relatore, che nella parte della relazione che ha potuto svolgere è

stato molto dettagliato e preciso, si tratta di un provvedimento complesso, di un decreto-legge sulla protezione civile e sulle calamità naturali che si propone di regolare, con un trattamento uguale, situazioni diverse.

Da questo decreto-legge si evince, vorrei sottolinearlo in modo particolare, l'esigenza di una normativa organica, che regoli anche nel nostro paese l'intera questione delle calamità naturali e della protezione civile. Vorrei anche ricordare che nell'ultimo collegato ordinamentale si è posta la necessità di stralciare la delega al Governo per tale normativa. Tuttavia, si reputa questa normativa assolutamente necessaria ed impellente.

Nel decreto-legge in esame, come è possibile vedere, gli articoli da 1 a 4 corrispondono ad emergenze derivanti dal sisma del settembre 1998, che interessano le province di Potenza e Cosenza. A questa emergenza si corrisponde secondo tipologie felicemente sperimentate nella ricostruzione successiva al terremoto dell'Umbria e delle Marche, quindi mediante il sistema dei commissari delegati. I presidenti delle regioni vengono nominati commissari delegati e svolgono gli interventi urgenti di loro competenza. Gli interventi previsti sono quelli di rassodamento del territorio, di ristoro dei danni privati lievi e gravi, quelli riguardanti il patrimonio, i beni culturali e i beni artistici e quelli concernenti le attività produttive.

In base ad un accordo tra le regioni, si definisce il programma finanziario, anche questo in maniera proporzionale ai danni subiti; per le caratteristiche tecniche della ricostruzione sia per i centri storici sia per i poteri sostitutivi, si fa sempre riferimento alla legge n. 61; lo stesso criterio vale per il ripristino delle attività produttive. Viceversa si accendono mutui per favorire il restauro ed il recupero dei beni culturali.

L'articolo 3 contiene degli ovvi provvedimenti di proroga delle agevolazioni IVA e di estensione dei contributi per le opere di adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere

architettoniche; contributi vengono previsti anche per la costruzione di eventuali stalle lontane dalle case. Si provvede anche al piccolo terremoto di Messina con un limitato finanziamento pari a 6 miliardi e mezzo.

Vorrei soffermarmi sull'articolo 5 il quale, come è noto, riguarda gli eventi franosi che provocarono 160 morti nei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancelli, e quindi riguarda cinque comuni delle province di Salerno, Avellino e Caserta.

Rispetto a questo evento, che ci ha così colpito il 5 maggio dell'anno scorso, bisogna sottolineare che non è ancora pronto il piano di ricostruzione perché il capitolo preliminare riguarda la definizione delle zone a rischio, delle zone di pericolo e delle zone sulle quali non si può riedificare.

Nel provvedimento in oggetto la data per la definizione delle zone e dei piani stralcio viene fatta slittare al giugno 2001; tuttavia, si mantiene la data del 30 settembre 1999 per una prima definizione delle aree ad alto rischio. Da questo punto di vista credo che per la gravissima situazione che si è determinata, per i 160 morti che ci sono stati e in considerazione del fatto che questo evento, pur essendo stato molto drammatico, è stato limitato — e al Governo va riconosciuto il merito di aver limitato l'intervento soltanto ai cinque comuni colpiti, dove gli edifici distrutti sono 154 e quelli inagibili 523; quindi il danno è molto limitato ed interessa un territorio particolare —, vi sia la necessità di accelerare al massimo i tempi della definizione delle aree a rischio e l'intervento per il riassetto idrogeologico del suolo.

Altrimenti, condanniamo queste popolazioni ad un precariato abitativo non si sa ancora per quanto tempo.

Inoltre, vorrei sottolineare che, proprio perché il rischio non è stato rimosso, quando si alza il livello delle piogge e scatta l'allarme, queste popolazioni, anche se abitano nelle case, all'improvviso sono costrette a correre fuori e ad andare nei

rifugi apprestati dalla protezione civile: anche questa situazione è molto drammatica e non procrastinabile a lungo.

Data la ristrettezza del tempo, voglio soltanto sottolineare anche l'articolo 9 del decreto-legge, che mi sembra il più importante, perché, riformando il decreto-legge n. 180 su Sarno e la legge che da esso derivò, prevede un intervento che si allarga su tutto il territorio nazionale e che è costituito dalla delimitazione delle aree a rischio e dall'approntamento di piani di bacino che consentano un intervento mirato sul territorio e il rilancio della questione della sicurezza, che è assolutamente non rinviabile nel nostro paese.

Vorrei ancora sottolineare l'importanza dell'articolo 8, perché siamo già in estate ed esso aumenta di 20 miliardi per il 1999 e di 20 per il 2000 i fondi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le campagne antincendio, fondi che vanno sia alla gestione degli aerei *Canadair*, sia a quella degli elicotteri del Corpo forestale, sia al potenziamento delle strutture terrestri.

Onorevoli colleghi, credo che per i terremoti nelle Marche, nell'Umbria, a Cosenza, a Potenza — in dieci minuti non riesco a citare tutte le norme di questo decreto-legge così complesso — e per la gestione delle catastrofi alluvionali che hanno riguardato il Friuli e l'Emilia-Romagna abbiamo di fronte un provvedimento efficace e utile.

A mio avviso, tuttavia, occorre fare due rilievi critici: il primo riguarda il terremoto che interessò la Campania e la Basilicata nel 1980, la cui coda per la ricostruzione, praticamente 19 anni dopo, si svolge in base ad una normativa che non solo non assomiglia a quella della legge n. 61 per le Marche e l'Umbria, ma è infinitamente complicata da troppi passaggi burocratici.

Il Parlamento, consapevole di tale complicazione, che è inadeguata e praticamente frena, anziché consentire, la conclusione di quel processo di ricostruzione, ha votato una delega al Governo per semplificare tali norme. Quella delega è

scaduta e il Governo, proprio alla vigilia della scadenza, ha inviato al Parlamento un quadro normativo che non ha trovato il parere favorevole della Commissione del Senato e non ha potuto essere discusso dalla Commissione ambiente della Camera, perché non erano stati acquisiti i pareri delle giunte regionali.

Pertanto, quella delega è scaduta e rimane aperto questo enorme problema: noi dobbiamo consentire che tutti i cittadini colpiti da calamità naturali abbiano un trattamento uguale in situazioni diverse. Quindi, è ancora più urgente il secondo rilievo, cui ho fatto riferimento all'inizio, che riguarda la necessità di un quadro normativo organico unico per tutte le catastrofi naturali, che si basi anche su un'assicurazione, su fondi accantonati anno per anno e che costituisca un elemento di tranquillità per il cittadino italiano in un paese che, come sappiamo, è uno tra i più esposti a frane, terremoti ed eventi alluvionali.

A mio parere, l'esigenza della normativa organica non è più rinviabile, così come l'esigenza di stanziare preventivamente fondi a copertura della stessa normativa; né è più possibile che mentre le regioni ed i comuni, in base a principi federalisti, ricevono piena fiducia per fronteggiare eventi calamitosi, due regioni — che stanno concludendo il processo di ricostruzione successivo agli eventi calamitosi del 1980 — non ricevano lo stesso trattamento. Tutto è ancora concentrato al centro; tutto è ancora affidato a comitati che non si sa in base a quali criteri rispondano. Tutto è complicato, inoltre, dalla normativa esistente.

Ribadisco, dunque, il parere favorevole del gruppo dei democratici di sinistra sul provvedimento in esame. Mi sento di raccomandare che si predisponga una normativa organica, che si stanziino fondi propri, che si semplifichi la ricostruzione, visto che la delega è scaduta; occorre, quindi, che il Governo assuma un atto proprio. Anche per la coda della ricostruzione di quella tragedia nazionale che fu il terremoto in Campania ed in Basilicata del 1980, chiediamo che si acceleri al

massimo la definizione delle aree a rischio dei comuni di Sarno, Quindici, Braccigliano, Siano e San Felice a Cancellò: senza la mappa non può partire la ricostruzione. Quell'area è limitata, ma le famiglie che vi risiedono sono assoggettate a continue tragedie: con l'approssimarsi delle piogge autunnali, si avvicina l'esigenza, per quelle famiglie, di allontanarsi dalle proprie abitazioni.

In conclusione, occorre dare risposta alle emergenze di cui ho parlato, con efficacia pari a quella che — come è riconosciuto nello stesso provvedimento al nostro esame — si è avuta in passato per altre catastrofi naturali, in modo da consentire un trattamento uguale per tutti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Previti. Ne ha facoltà.

CESARE PREVITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ad esaminare il settimo provvedimento di questa legislatura in materia di protezione civile e di calamità ambientali: a parte la legge n. 225 del 1992, che ha istituito il servizio nazionale della protezione civile, il legislatore non ha nemmeno tentato di emanare una disciplina quadro in grado di disciplinare organicamente l'intera materia.

Un buon assetto del sistema dovrebbe consentire un'efficace opera di previsione degli eventi, consistente in attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed all'individuazione delle zone e dei territori soggetti ai rischi stessi; un'efficace prevenzione, dunque, allo scopo di evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi o catastrofici o ad eventi connessi all'attività dell'uomo, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto dell'attività di previsione.

È necessaria un'efficace opera per l'emergenza, per le prime attività di intervento urgente ed efficace; è necessaria, inoltre, un'opera di ricostruzione consistente nelle attività successive finalizzate alla riedificazione delle zone disastrose.

In assenza di un quadro legislativo organico, il Governo si trova ovviamente costretto ad inseguire calamità naturali e disastri ambientali in una vera e propria bolgia di provvedimenti, leggi e leggine *ad hoc*, che aumentano la confusione e costituiscono esclusivamente risposte isolate e discontinue.

Ciò appare ancora più assurdo per un paese come l'Italia, che costituisce una delle nazioni più esposte al rischio di calamità naturali, quali il rischio sismico, che coinvolge il 40 per cento della popolazione, che vive nelle aree interessate, ma dove il 64 per cento degli edifici non è costruito secondo le norme antisismiche. Vi è poi il rischio vulcanico: sono circa 2 milioni le persone esposte a tale rischio. Segue poi il rischio idrogeologico: negli ultimi ottant'anni, vi sono state 5.400 alluvioni ed 11.000 frane, per un danno complessivo di 30 mila miliardi negli ultimi vent'anni. Vi è, inoltre, il rischio incendio: il patrimonio boschivo italiano è stimato intorno agli 8.600 ettari, pari al 28 per cento della superficie totale del paese. Negli ultimi vent'anni sono stati distrutti dal fuoco 2.700 ettari di superficie boschiva. Il nostro paese, per le sue caratteristiche territoriali, dovrebbe avere una legislazione d'avanguardia rispetto alle altre nazioni europee, mentre, al contrario, in questo campo siamo notevolmente indietro rispetto a paesi come la Germania e la Francia.

Ancora una volta, il disegno di legge che il Parlamento sta esaminando costituisce un provvedimento tampone, che reca finanziamenti ed aiuti per le zone colpite per fronteggiare molteplici calamità naturali. Non si può però evitare di sottolineare anche l'estremo ritardo del provvedimento, che certamente non può soddisfare appieno le legittime aspettative di chi è stato colpito da eventi calamitosi così gravi. Non è possibile contrastare il provvedimento in discussione, perché è evidente che se lo Stato non è in grado di esercitare un'efficace opera di prevenzione e se è quasi totalmente inefficiente rispetto a necessità di così grande rilievo, non può far altro che intervenire per

tentare di curare le ferite riportate, evitando per lo meno l'aggravamento di situazioni già estremamente precarie. La spesa complessiva che il provvedimento in discussione comporta è sicuramente notevole: si tratta infatti di un impegno di poco meno di 2 mila miliardi in vent'anni. La maggior parte di tale somma è sicuramente destinata a consentire alle regioni di contrarre mutui con istituti quali la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri. È evidente che da tale previsione non può essere disgiunto un impegno preciso del Governo a fornire un chiaro indirizzo alle regioni affinché tali mutui siano contratti alle migliori condizioni di mercato ed assicurandone la rinegoziabilità.

Mentre, comunque, i primi sette articoli riguardano specifiche esigenze relative ad alcune zone colpite da recenti calamità naturali, totalmente anomalo rispetto al provvedimento appare l'articolo 8, che disciplina interventi di varia natura attinenti alla protezione civile, tra i quali la prevenzione dagli incendi boschivi, per cui vengono stanziati 30 miliardi. Sul punto è opportuno ricordare che la legge n. 61 del 1998 ha già stanziato 20 miliardi per le stesse spese per il 1999 e che attualmente al Senato è in discussione il riordino delle norme relative allo spegnimento degli incendi boschivi. Lo stanziamento previsto è alquanto vago, essendo legato esclusivamente — così come spiegato nella relazione tecnica allegata — ad esigenze eccezionali derivanti da lavoro straordinario, spese di missioni, spese per le mense, acquisto di automezzi. Da cosa deriva tanto lavoro straordinario? Come sono stati acquistati gli automezzi?

Per la predisposizione della carta geologica nazionale, per cui la scorsa finanziaria ha già stanziato una somma consistente, ora sono previsti ulteriori 20 miliardi, dal momento che il suo completamento era rimasto in sospeso per carenza di risorse economiche. Si tratta di una carta geologica ufficiale aggiornata agli anni settanta. In tutti i paesi europei

la carta viene aggiornata ogni tre o quattro anni ed è considerata uno strumento indispensabile per la prevenzione: in Italia i fondi per l'aggiornamento sono mancati per trent'anni.

In questo provvedimento, come in ogni altro che si occupa di nuovi aiuti a zone disagiate, sono inoltre previste proroghe per il personale temporaneamente distaccato presso il dipartimento dei servizi tecnici fino al 30 giugno 2000; ancora nuove assunzioni di personale destinato a svolgere compiti non chiari.

Se, come si legge nella relazione tecnica di accompagnamento, si tratta di riavviare l'importante attività di predisposizione di uno strumento conoscitivo fondamentale, quali risorse si intende effettivamente impegnare per completare la carta? Quali ditte saranno chiamate ad esercitare le attività necessarie?

All'articolo 8, inoltre, si autorizza il dipartimento della protezione civile ad acquistare un complesso immobiliare sito a Castelnuovo di Porto, già adibito a sede della protezione civile. Attualmente il complesso è in affitto dall'INAIL per una cifra di 17 miliardi annui: pertanto si propone di acquistare un immobile da un ente statale autorizzando la stipula di convenzioni con una o più banche, così mobilitando risorse per circa 260 miliardi.

Sarebbe sicuramente opportuno conoscere almeno il valore effettivo di un immobile e quanti debiti dovranno essere contratti con le banche.

Infine, l'articolo 9 prevede la possibilità per le regioni e le autorità di bilancio di assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedura di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a tre anni. Quante sarebbero le persone assunte secondo tali modalità?

Il provvedimento, in definitiva, contiene numerosi punti non positivi che potrebbero essere utilizzati per scopi clientelari: un sospetto che, naturalmente, non depone a favore del Governo e della maggioranza (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, mi sembra che la prima considerazione da fare sul decreto-legge al nostro esame riguardi il fatto che, nonostante si parli tanto della qualità della legislazione, ci troviamo ancora una volta ad agganciare ad un decreto-legge norme urgenti che rendono ancora più evidente come vi sia la necessità — lo ha detto anche l'onorevole De Simone — di una legge organica in materia di protezione civile. Tutto ciò mi sembra evidente e noi verdi lo abbiamo sottolineato da tempo. Infatti, ci troviamo ad operare sempre in una logica emergenziale in un paese dove, invece, i problemi connessi al territorio sono noti, evidenti e più volte richiamati. Devo riconoscere che più volte anche il sottosegretario Barberi ha evidenziato la necessità di affrontare la questione in modo organico.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, oltre alla parte che definirei originaria, che costituisce la premessa del decreto-legge e che si riferisce all'emergenza relativa agli eventi sismici verificatisi in Basilicata e Calabria, rispettivamente nelle province di Potenza e Cosenza, e nella provincia di Salerno, vi è una parte più sostanziale — articolo 5 e seguenti — della quale non possiamo non sottolineare alcuni elementi. In essa, infatti, sono contenute norme riguardanti la drammatica vicenda che hanno vissuto le popolazioni dei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancellò. A mio parere, la cosa più grave da sottolineare è che, a tutt'oggi, manca ancora la certezza sulle cause che hanno determinato la cosiddetta colata di fango. Ciò mi sembra molto grave, perché se, dopo oltre un anno, vi è ancora disputa, dal punto di vista dell'analisi scientifica, sulle cause che hanno determinato tale tragedia, mi sembra necessario che si debba riflettere o, meglio, capire quale sia la situazione allo stato attuale.

In questa vicenda vi è stata certamente una serie di ritardi attribuibili, credo, in gran parte alla responsabilità della regione Campania: mi riferisco in particolare ai ritardi relativi all'attuazione delle fasi 1, 2 e 3, alla sicurezza della frazione di Episcopio e alla decisione di spostare definitivamente l'abitato o meno. Tutto ciò ci è stato riferito dalle associazioni di volontariato e dalle organizzazioni locali che seguono, a Sarno in particolare, con estrema apprensione questa vicenda, le quali denunciano che, per difetto di comunicazione o per mancanza di definizione di una strategia certa, ancora mancano gli elementi per una maggiore sicurezza del territorio.

È stato certamente utile intervenire con un decreto-legge e stabilire che entro il 30 settembre 1999 debbano essere definite e perimetrare le aree. È importante anche che sia stata avanzata l'ipotesi di poteri sostitutivi in considerazione delle evidenti preoccupazioni sui ritardi della regione, preoccupazioni che sono per così dire, all'ordine del giorno.

Vi è poi un problema relativo all'emergenza, in merito al quale mi chiedo se sarà sufficiente l'attribuzione ai comuni della zona interessata di un contributo complessivo straordinario per compensare le minori entrate. Debbo poi rilevare che il flusso dei contributi destinati a fronteggiare l'emergenza abitativa è stato interrotto dopo i primi mesi di erogazione. Ovviamente tutto ciò non rientra nella competenza diretta del ministero competente ma in quella della regione; sta di fatto che le famiglie colpite lamentano l'interruzione di quello che peraltro era un modesto contributo ad integrazione degli affitti che stavano pagando. Un problema, quest'ultimo, che ci è stato rappresentato dagli stessi comitati degli inquilini; al riguardo dovremo cercare di capire in che termini esso potrà essere risolto, e se si tratta soltanto di un ritardo nell'erogazione degli stanziamenti.

Giudico opportune le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto, il quale, in particolare, prevede il termine perentorio del 30 giugno 2001, anche se mi

chiedo cosa accadrà e quale sarà la sanzione da comminare se entro quel termine le autorità non dovessero adottare gli importanti piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.

Vi è un'ultima considerazione che vorrei fare. Proprio ieri ho partecipato ad un'iniziativa organizzata dall'associazione Verdi-ambiente e società, insieme all'associazione forestale italiana e al Coisp (sindacato di polizia) per lanciare, credo, la nona campagna antincendio boschivo. Una delle considerazioni che è stata fatta in quella sede riguardava appunto l'importanza di una strategia rispetto all'incipiente emergenza incendi che, come è facile prevedere, si verificherà nuovamente e questo per un semplice motivo: le mutate situazioni climatiche stanno portando probabilmente ad un'estate più lunga e conseguentemente anche più complessa.

Giudico dunque importante lo stanziamento previsto nel decreto, che mi auguro sia convertito in tempi rapidi. Per fortuna ci troviamo dinanzi a degli stanziamenti previsti per il 1999, per il 2000 e per il 2001. In ogni caso, per la conversione in legge di questo decreto potremo al massimo arrivare all'inizio del prossimo mese di luglio; lo dico perché mi pare che ancora una volta ci troviamo dinanzi a qualche difficoltà attribuibile, diciamo così, alle lungaggini dei cosiddetti meccanismi parlamentari. Ebbene, dobbiamo fare in modo che quello al nostro esame sia un intervento valido.

Avvertiamo poi sempre di più l'esigenza di stabilire dei meccanismi di prevenzione. A tale riguardo vorrei ricordare che la nostra Commissione ha completato un'indagine conoscitiva sul patrimonio forestale italiano, di cui è stata pubblicata anche una relazione finale, peraltro abbastanza attenta ai diversi problemi. Dobbiamo fare in modo che il Parlamento ponga mano alla riforma della legge forestale che ormai è vecchissima e che non permette tutta una serie di interventi preventivi sui dieci milioni di ettari di bosco che rappresentano più del 30 per cento della superficie nazionale.

È evidente che questo problema non potrà essere affrontato soltanto in termini di protezione civile ma anche in termini di prevenzione «civile», prevenzione che dovremmo garantire sulla vasta area di patrimonio boschivo del nostro paese. Noi verdi daremo il nostro sostegno perché siano previsti incentivi per le campagne antincendio boschivo e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconoscendo lo sforzo che il Governo e, in particolare, la protezione civile hanno compiuto per una razionalizzazione del settore.

Io credo sia molto importante arrivare ad una legge organica della materia generale della protezione civile. Il dissesto idrogeologico costa moltissimo alla collettività, sia per i problemi che provoca, sia per le spese economiche che richiede. Penso, dunque, che anche su tale aspetto specifico debbano essere approvate normative che individuino gli interventi di ingegneria naturalistica da realizzare, in modo che si eviti l'utilizzo esagerato del cemento per una serie di opere di sistemazione, che come si è visto provoca problemi.

Colgo l'occasione per chiedere l'impegno del sottosegretario su un aspetto che non riguarda specificamente la protezione civile ed in ordine al quale ho già rivolto una sollecitazione al Ministero dei lavori pubblici. Mi riferisco alle categorie di opere: inopinatamente tale Ministero, accettando un parere del comitato dell'albo nazionale dei costruttori, ha unificato le categorie 11 e 1: la prima riguarda i lavori nel verde fatti da aziende specializzate nell'utilizzare strumenti di ingegneria naturalistica, mentre la categoria 1 riguarda esattamente l'opposto, e cioè le opere di sbancamento e di movimentazione terra.

Ripeto che, al riguardo, ho già rivolto una sollecitazione al Ministero dei lavori pubblici, ma mi sembra opportuno un intervento anche della protezione civile, perché credo si debba migliorare la qualificazione delle imprese che sanno realizzare iniziative agro-ambientali, che comportano l'utilizzo di strumenti più avanzati di quelli che richiedono il cemento e che, dunque, consentono una

tutela del territorio. Mi sembra che queste realtà vadano valorizzate e non mortificate da una concorrenza, che finisce per essere anomala, con le aziende che si occupano di tutt'altro e che non operano per la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio. Ritengo che questa parentesi fosse importante in ragione dell'emergenza che si registra.

Infine, anche l'esigenza del completamento della carta geologica nazionale mi pare debba essere presa in considerazione. Le iniziative che possono rafforzare la nostra capacità di azione nel settore della protezione civile sono, ovviamente, benvenute: per ora riteniamo adeguato lo strumento del decreto-legge, ma ci sembra fondamentale che si arrivi ad una legislazione organica, perché le esigenze della prevenzione degli incendi e della tutela del territorio sono ormai avvertite dall'opinione pubblica. Peraltro si tratta di una grande occasione occupazionale, se gestita positivamente in chiave di prevenzione.

Credo che occorra superare le difficoltà burocratiche. Infatti, quando si verificano calamità, sorgono sempre proteste da parte dei comitati, dei singoli cittadini e dell'opinione pubblica generale, di cui in parte mi sono voluto far carico, soprattutto in relazione alla vicenda specifica della zona di Sarno, di cui come parlamentare campano sono investito più direttamente.

Spero di poter avere dalle risposte del sottosegretario elementi di rassicurazione: sicuramente nelle proteste vi è una componente di emotività e forse qualche esagerazione ed è dunque giusto che in questa sede vengano fornite risposte da trasmettere ai cittadini. Infatti, credo rientri nel ruolo del Parlamento trovare dei momenti ufficiali per discutere di questi argomenti, che non devono avere spazio solo sulla stampa. Si tratta infatti di istanze che noi, come rappresentanti dei cittadini, dobbiamo esporre e in ordine alle quali devono essere forniti elementi di rassicurazione — ove vi siano — o devono essere assunti impegni nella necessaria dialettica tra Parlamento e

Governo, che prevede che si utilizzino questi spazi istituzionali, anche al fine di evitare l'esasperazione giornalistica.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo — A.C. 6028)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Casinelli.

CESIDIO CASINELLI, Relatore. Presidente, ho seguito con attenzione il dibattito e desidero fare solo qualche breve precisazione.

Concordo con alcuni degli intervenuti che hanno affermato che stiamo esaminando un provvedimento di lettura non facile: esso con molteplici e diverse disposizioni si incunea in una legislazione vigente e in ordinanze già emanate.

Riteniamo però che queste modifiche e queste integrazioni vengano effettuate in maniera organica, anche se la difficile lettura del testo rimane.

Si reclamava poi la necessità di una legge quadro, di cui si parla da molto tempo. Nel settore della protezione civile sono stati emanati numerosi provvedimenti, come osservato dall'onorevole Previti. Volevo però far rilevare allo stesso onorevole Previti che ciò è dovuto al fatto che ultimamente nel nostro territorio si sono verificati numerosi problemi e catastrofi.

Nel settore della protezione civile occorre dunque intervenire con misure urgenti, normalmente tramite ordinanze. Quindi, con le ordinanze successive e con le leggi si affinano le strategie di intervento e si cerca di mettere a regime gli aiuti e i parametri per la ricostruzione. Indubbiamente, adesso è maturo il tempo per l'approvazione di una legge quadro che ridefinisca il potere di ordinanza in modo più ampio e preciso rispetto alla normativa attuale, che possa fissare criteri standard di intervento per il sostegno e gli

aiuti ai privati, alle imprese e agli enti pubblici, criteri che siano uniformemente ed immediatamente applicabili al verificarsi dell'evento.

Ricordo che il Governo aveva fatto un timido tentativo dopo che questa Assemblea, in diverse occasioni, aveva richiamato la necessità di un provvedimento quadro e che nel collegato ordinamentale era stato inserito un articolo — all'inizio assolutamente scarno, il cui contenuto, peraltro, era riduttivo rispetto ad una legge quadro complessiva — che riguardava le assicurazioni rispetto alle calamità naturali. Quell'articolo, stralciato dal collegato, che è stato ripresentato come disegno di legge autonomo, può costituire una prima base per riaprire il discorso ed ampliare le problematiche oggetto di quelle disposizioni, al fine di giungere ad una legge quadro veramente esaustiva dell'intero problema.

Un'ultima considerazione sulla legge quadro: se dovremo realizzare e realizzeremo una legge quadro per il futuro, non possiamo pensare di non chiudere in maniera definitiva il passato. Per tantissime calamità, risalenti anche a ventisei anni fa, che pensavamo di aver risolto definitivamente, ritroviamo ogni tanto un piccolo finanziamento, una modifica, una normativa che ci fanno rendere conto di come quei casi non siano chiusi. Bisogna allora censire tutte le calamità del passato per le quali non si è ancora arrivati ad una definitiva ricostruzione o riparazione dei danni, predisporre un piano organico per chiuderle e modificare tutta una normativa ormai stratificatasi (si tratta di leggi risalenti anche a ventisei anni fa) che non consente di spendere agevolmente fondi che a volte sono disponibili.

Nella legge quadro, quindi, occorre — anche prevedendo un piano di spesa articolato in più anni — provvedere alla chiusura di tutti i problemi connessi alle vecchie calamità naturali, adeguando la legislazione esistente ed abrogando norme che non consentono una spesa rapida ed una soluzione efficace dei problemi. Deve trattarsi di una legge quadro che per il

futuro imposti criteri standard omogenei, immediatamente applicabili nel caso dovessero verificarsi calamità.

Vengo ad alcuni rilievi più puntuali. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Pecoraro Scanio, debbo osservare che la Commissione ha discusso il fatto che, mentre per gli adempimenti legati ai piani straordinari è previsto un potere sostitutivo, per l'adozione del piano stralcio di bacino (il cui termine è stato portato al 2001) si parla solo di una scadenza perentoria. La Commissione è del parere che l'Assemblea possa valutare, sentiti i Ministeri competenti, l'introduzione, anche nel caso della non adozione dei piani stralcio, del potere sostitutivo, così come verificatosi per alcuni adempimenti previsti dal piano straordinario.

L'onorevole Previti, dopo aver fatto giustamente un elogio della prevenzione, che è chiaramente — come è emerso in quest'aula e soprattutto nella Commissione ambiente — la strada maestra per risolvere ogni problema di protezione civile, ha rivolto una critica, a mio avviso assolutamente immotivata, al provvedimento, con particolare riferimento all'articolo 8, che è quello che più di ogni altro (le altre disposizioni introducono misure specifiche) è volto a favorire la prevenzione. Prevenire, infatti, vuol dire anche conoscere e studiare. Potenziare il personale tecnico può far progredire lo studio delle carte geologiche per la conoscenza del territorio; potenziare gli organici dei vigili del fuoco può consentire una maggiore attività da parte di questi ultimi. Ritengo che ciò risponda alla logica della prevenzione. Molti interventi previsti dall'articolo 8 servono, quindi, proprio a potenziare strutture in grado di prevenire l'evento calamitoso piuttosto che intervenire *a posteriori*.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole De Simone, concordo con le sue osservazioni, soprattutto in relazione all'esigenza di una normativa quadro che, in particolare, nonostante la delega concessa al Governo con una « leggina » approvata alla fine dello scorso anno, deve

riguardare, naturalmente, anche il sisma della Campania e della Basilicata del 1980.

Signor Presidente, concludo chiedendo se sia possibile la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna della seconda parte della mia relazione, che non ho potuto leggere, al fine di dare un quadro esaustivo di tutte le disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, onorevole Casinelli.

Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per l'interno.

FRANCO BARBERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli deputati, il provvedimento in esame — lo ha già detto il relatore — risponde ad una serie di esigenze connesse alle calamità avvenute nel 1998, la prima delle quali ha colpito il comune di Sarno e i comuni vicini della Campania; vi sono stati, poi, il terremoto del settembre dello stesso anno, che ha interessato vaste zone, soprattutto della Basilicata, in parte della Calabria e, in misura ridotta, della provincia di Salerno, i diversi eventi alluvionali, che hanno riguardato numerose regioni dell'Italia centrale e settentrionale, soprattutto fra la fine del 1998 e i primissimi mesi del 1999, ed infine l'episodio, minore dal punto di vista dei danni, ma pur significativo, del terremoto in provincia di Messina, del maggio 1998.

Tutti gli intervenuti, dal relatore ai diversi deputati che hanno partecipato alla discussione sulle linee generali, hanno sottolineato ancora una volta l'esigenza di una normativa quadro in materia di calamità; non c'è dubbio che tale esigenza sia reale. Personalmente, sono rimasto molto dispiaciuto dal fatto che l'articolo che delegava il Governo a disciplinare tale materia, nonché quella delle assicurazioni in caso di calamità naturali, sia stata stralciata dal collegato ordinamentale; ritengo che le discussioni svolte al Senato, che aveva approvato detto articolo, e alla Camera avevano creato le condizioni per lavorare ad un provvedimento di questo

tipo. Non vi è il minimo dubbio che, seguendo la strada indicata poco fa dal relatore, e cioè del disegno di legge derivante da quello stralcio, occorrerà affrontare di nuovo e rapidamente la questione suddetta.

Peraltro, mi vengono spontanee due osservazioni. La prima si riferisce al fatto che un certo riordino della protezione civile era e continua ad essere, ovviamente, strettamente connesso al riordino generale della forma di governo, oggetto della legge Bassanini. Anche in materia di incendi boschivi, il percorso di riordino — in questo momento è all'esame del Parlamento l'ultimo schema di decreto legislativo in materia di riforma dell'organizzazione di governo — riguarda alcune questioni rilevanti, concernenti, da un lato, la definizione delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali e, dall'altro, il modello di organizzazione delle strutture statali che devono gestire le materie che il decreto legislativo n. 112 assegna, appunto, allo Stato. Mi riferisco per esempio alla questione lungamente dibattuta del Corpo forestale dello Stato e della sua destinazione. Occorre cioè capire che l'organizzazione, o l'aggiornamento di organizzazione, in materia di lotta agli incendi boschivi, necessita di una definizione delle strutture operative: se rimangano allo Stato, e in che misura, o se vengano trasferite alle regioni. Lo stesso vale per certe attività di protezione civile.

Se è vero che negli ultimi anni siamo stati costretti a ricorrere numerose volte a decreti-legge a seguito di calamità (peraltro questi erano dettati dagli eventi medesimi) non mi pare che si possa accettare l'affermazione, formulata dall'onorevole Previti, di aver aumentato la confusione normativa. Mi pare che sia vero il contrario. Infatti, nel passato ad ogni calamità corrispondeva un decreto-legge immediatamente adottato dal Governo di turno, convertito dal Parlamento abbastanza rapidamente in prima battuta (anche se non sempre), sotto la spinta dell'emotività di ciò che si era verificato. Questi decreti-legge (l'ultimo esempio di un intervento di questo tipo risale all'al-

luvione del Piemonte del novembre 1994) avevano fundamentalmente due difetti: erano dissimili l'uno dall'altro, per cui i benefici e le misure adottate erano diverse, ed erano diversi nelle procedure, quindi in molti casi, come ha ricordato l'onorevole De Simone, la scelta che veniva effettuata era quella di una gestione centralizzata della ricostruzione post-calamità. Si trattava comunque di provvedimenti che prevedevano procedure diverse. Inoltre, un terzo fondamentale difetto di questi provvedimenti era costituito da una approssimativa valutazione del fabbisogno finanziario. Infatti, essendo provvedimenti adottati dal Governo all'immediato indomani della calamità, le stime del fabbisogno finanziario non erano basate su una ricognizione rigorosa del danno e quindi qualche volta erano stanziati somme in eccesso e qualche volta in difetto, ma comunque senza una organica base di riferimento.

A partire dall'alluvione che interessò contemporaneamente la Versilia in Toscana ed alcune zone della regione Friuli Venezia-Giulia nel giugno 1996, abbiamo introdotto un modello di intervento e una conseguente normativa che da allora abbiamo rigorosamente rispettato. Adesso sono già tre anni che questo modello di intervento è sempre uguale a se stesso.

Quali sono le novità? Signor Presidente, sono costretto a ricordarle, dopo aver ascoltato alcune argomentazioni in discussione generale. Una novità è costituita dal fatto che all'indomani della calamità si interviene con ordinanze della protezione civile. Queste ordinanze, da un lato dispongono la ricognizione e l'analisi rigorosa e sistematica del danno, però nel frattempo stanziavano le prime risorse necessarie per gli interventi urgenti di ripristino dei servizi, per la prima assistenza alle popolazioni e per la prima assistenza alle attività produttive. Esse consentono quindi di avviare la ripresa delle normali condizioni di vita oltretutto di dare un'assistenza alla popolazione colpita e consentono di disporre di alcuni mesi sufficienti a condurre quell'analisi rigorosa del danno che serve successivamente

per avere una quantificazione precisa dei fabbisogni. Ciò consente di pervenire, come facciamo adesso, ad un provvedimento di legge che segue le ordinanze avendo determinato con rigore e con precisione il livello dei danni e quindi il fabbisogno relativo, come ben illustra la relazione tecnica.

Una seconda novità è costituita dal fatto che negli ultimi tre anni le procedure, le modalità e i benefici concessi sono rigorosamente gli stessi.

Quindi, di fatto abbiamo già introdotto — e il Parlamento ha convertito in legge — due fondamentali normative di riferimento post-calamità: una che riguarda i terremoti, perché sono diversi dal punto di vista tecnico, e l'altra che riguarda gli eventi alluvionali o idrogeologici, come le frane.

L'ispirazione di queste leggi e di questo decreto — che riproduce di fatto, negli interventi, come rilevava il relatore, le modalità della legge n. 61 per il terremoto dell'Umbria e delle Marche, ma anche le modalità già adottate per eventi alluvionali — sono le stesse sotto il profilo dei benefici concessi ai privati, ma sono le stesse anche dal punto di vista dell'obiettivo fondamentale e innovativo che le leggi in materia di protezione civile si prefiggono, che è proprio quello della prevenzione, quello di restituire al territorio, dopo la ricostruzione, una zona più sicura. Da questo punto di vista, ricordo che se ciò fosse stato fatto attraverso i decenni noi avremmo oggi un territorio certamente più sicuro di quanto in realtà non abbiamo. Nel passato, purtroppo, i provvedimenti di protezione civile si sono limitati a ripristinare i danni senza calarsi nella realtà del territorio e senza cercare di ridurre l'esposizione a rischio di quello che si andava ricostruendo.

Gli elementi innovativi — che si ripetono anche in questo provvedimento per il terremoto della Basilicata, della Calabria e della Campania — sono i seguenti: se la zona è colpita da un evento sismico, si fa una ricostruzione predisponendo intanto una serie di studi sul territorio cosiddetti di microzonazione sismica, in modo da

stabilire parametri tecnici per la ricostruzione che garantiscano un miglioramento delle condizioni di resistenza degli edifici a futuri terremoti, e poi il contributo che viene dato è soprattutto dimensionato al costo della messa in sicurezza dal punto di vista strutturale degli edifici. Guardate che questa è un'innovazione clamorosa rispetto alle vecchie normative in materia di terremoto, che assegnavano genericamente un contributo che poteva venir utilizzato prevalentemente per rifiniture o aspetti marginali, non strutturali, dell'edificio, che invece adesso sono esclusi dal contributo pubblico, che si concentra invece sugli aspetti strutturali dell'edificio.

La stessa cosa avviene in materia di interventi successivi a calamità idrogeologiche: per la prima volta nella Versilia, ma ripetendolo in tutte le successive calamità, si è obbligata la perimetrazione delle aree a rischio, si è fatto divieto di ricostruire dentro le zone a rischio, introducendo fra i contributi anche l'incentivazione per la rilocalizzazione delle attività e degli edifici fuori dalle aree a rischio. Fra l'altro, siamo riusciti in una di queste leggi ad introdurre tali benefici anche per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del novembre 1994, consentendo quindi la rilocalizzazione soprattutto delle attività produttive fuori dalle zone a rischio.

Quindi, se questi provvedimenti sono numerosi, dipende dal fatto che numerose sono purtroppo le calamità naturali che via via affliggono il nostro paese, ma dal punto di vista della normativa riproducono rigorosamente ormai due modelli standard, sempre uguali in tutto il territorio nazionale, in cui i benefici sono gli stessi e le procedure sono le stesse.

Dal punto di vista delle procedure, è ormai standardizzato il fatto che alle regioni, fin dalla fase delle ordinanze di protezione civile e poi nel provvedimento di legge che ne consegue, sono affidati i compiti della programmazione degli interventi, che poi vengono attuati attraverso le strutture degli enti locali e prevalentemente dei comuni.

In questo provvedimento, per quanto riguarda la parte fondamentale dei primi

articoli, non facciamo altro che applicare queste procedure e queste norme alle zone colpite nel 1998 e nei primi mesi del 1999 dagli stessi tipi di problemi.

Detto questo, passo ad alcune risposte a rilievi specifici. Ovviamente, non posso che concordare con quanto diceva l'onorevole De Simone, poi ripreso dal relatore nella replica, a proposito della delega, purtroppo scaduta, per gli interventi per il terremoto del 1980. Ha ragione l'onorevole Casinelli quando dice che tutto sommato, per le ragioni che sottolineavo, Governo e Parlamento sono riusciti in questi anni a stabilire una procedura funzionante, concreta, che dà risultati efficaci in materia di calamità naturali. Non possiamo, però, dimenticare l'eredità pesante che ci viene da vecchie calamità: quella del 1980 è stata forse la più clamorosa, ma dobbiamo tenere presenti anche i terremoti del 1984 che hanno colpito l'Italia centrale, per i quali le procedure furono diverse ed ancora ci trasciniamo gli interventi senza che il loro completamento sia avvenuto. Nel dipartimento della protezione civile, ho avviato, comunque, una ricognizione del tipo di quella suggerita dall'onorevole Casinelli e penso che essa vada presentata al Parlamento, affinché tutti insieme svolgiamo una riflessione, che ovviamente deve investire anche il Ministero del tesoro, in quanto occorrono risorse per il completamento degli interventi.

Al riguardo, personalmente mi dispiace molto che permangano alcuni fraintendimenti: avendo personalmente ricostruito e verificato i diversi episodi, le leggi, le disposizioni che fin dal terremoto del Belice (trent'anni fa) i Governi ed i Parlamenti dell'epoca approvarono, mi sembra che vi sia anche una giustizia da fare dal punto di vista delle convinzioni diffuse nel paese. Devo ricordare brevemente, per esempio, che quando si parla del Belice la reazione di tutti è: ancora una volta gli amministratori siciliani si sono rilevati incapaci, non hanno saputo gestire le risorse stanziato dal paese! Ebbene, questa è un'affermazione di totale ingiustizia nei confronti degli ammi-

nistratori siciliani, perché i provvedimenti per la ricostruzione del Belice all'epoca non avevano coinvolto né la regione, né i comuni, ma erano interamente affidati all'ufficio di un commissario, che era un dirigente del Ministero dei lavori pubblici con l'incarico di coordinare l'intervento. Quindi, se vi è una responsabilità, è di quell'ufficio del Ministero dei lavori pubblici e non è assolutamente corretto scaricarla sugli amministratori siciliani, che semmai hanno sofferto per non aver potuto partecipare direttamente alla ricostruzione. Ritengo pertanto che, anche per questi motivi, sarebbe giusto ripercorrere tutti gli episodi.

Alcune osservazioni devo formulare in relazione all'intervento dell'onorevole Previti. Egli, nella prima parte del suo intervento, ha descritto i compiti di un'attività complessiva di protezione civile, su cui non si può che convenire: i compiti di un sistema di protezione civile sono proprio quelli che egli ha indicato. Devo peraltro osservare che in questa direzione la protezione civile italiana si è mossa in maniera molto attiva, proprio su tutte le linee che l'onorevole Previti elencava: monitoraggio ed analisi dei rischi. Ricordo, per esempio, in materia di terremoti, che nel giugno dell'anno scorso la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha pubblicato per la prima volta l'elenco di tutti i comuni italiani con l'indicazione del livello di rischio sismico. Questi dati provengono da un'analisi molto particolareggiata e dettagliata del tipo di terremoto che si può verificare in ogni angolo del territorio nazionale, con la valutazione della vulnerabilità in funzione delle caratteristiche degli edifici, quindi con la proiezione del rischio. È un elemento conoscitivo di grandissima rilevanza: nessuno d'ora in avanti potrà più dire che non conosceva il livello di rischio sismico di un certo comune, in quanto esso è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per cui ogni sindaco ha la conoscenza diretta del livello di rischio del proprio territorio.

Sulla base di quell'analisi, la legge finanziaria del 1998 ha introdotto le

prime significative misure per la prevenzione del rischio sismico, aggiungendo alla possibilità di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi fino al 41 per cento dei costi di prevenzione anche la possibilità di avere un rimborso dell'IVA per chi effettuasse interventi di questo tipo. Sono previsioni di cui dobbiamo verificare l'efficacia pratica, ma si tratta comunque di prime misure che vanno verso la prevenzione del rischio sismico.

Anche in materia di rischio idrogeologico, è stato enormemente rafforzato il sistema di monitoraggio. Per i terremoti, devo osservare che quelli in Umbria e nelle Marche hanno rappresentato una cartina di tornasole: nel giro di due minuti da quando si è verificato il terremoto (peraltro alle tre di notte), il dispositivo della protezione civile era in movimento; ormai, infatti, abbiamo un sistema automatico che consente di conoscere nel giro di due minuti l'epicentro, le coordinate e l'intensità del sisma ed una banca dati che assicura la proiezione automatica del livello di danneggiamento e consente di mobilitare l'intervento di protezione civile. Nel giro di tre giorni in Umbria e nelle Marche si diede completa assistenza, si predisposero posti letto e pasti caldi e si garantì assistenza sanitaria a quasi 40 mila persone. Ciò avvenne, lo ripeto, nel giro di tre giorni su un territorio molto vasto.

Quindi, onorevole Previti, proprio per oggettività non è assolutamente vero che in materia di protezione civile l'Italia sia più indietro rispetto alla Francia e alla Germania. È vero il contrario, come ha dimostrato anche l'intervento in Albania, dove sono scesi in campo tutti i paesi europei. Ebbene, non vi è il minimo dubbio ed è riconosciuto da tutti, compresi la Francia, la Germania e l'Inghilterra, che il sistema di protezione civile italiano è stato quello più efficiente e rapido nel realizzare l'intervento. Dico questo solo per una questione di oggettività, perché credo vada espresso un riconoscimento quando le cose funzionano.

Vorrei fare altre osservazioni puntuali. È vero che l'ultima finanziaria aveva

stanziato le risorse per finanziare la carta geologica, ma le aveva messe in tabella B. Occorreva, quindi, una legge che le rendesse effettivamente disponibili. Ebbene, questo è il provvedimento che rende disponibili ed utilizzabili quelle risorse. Non si tratta quindi di un raddoppio di finanziamento perché le risorse interessate dal provvedimento in esame sono quelle già individuate che, in assenza di un dispositivo normativo, sarebbero rimaste una mera indicazione.

Senza sottrarre troppo tempo alla pazienza di chi mi ascolta, voglio dire che tutte le misure contenute nell'articolo 8 sono di razionalizzazione e di riduzione della spesa, compresa l'acquisizione dell'edificio di Castelnuovo di Porto, per il quale, come ricordava l'onorevole Previti, paghiamo un po' più di 17 miliardi all'anno di affitto. È una struttura fondamentale dal punto di vista della capacità operativa della protezione civile. Con questo provvedimento di fatto trasformiamo l'affitto che si paga annualmente in un riscatto di questo edificio che verrà acquisito al patrimonio del demanio dello Stato. Quindi, si tratta di un'operazione vantaggiosa dal punto di vista dell'economia dello Stato.

All'onorevole Pecoraro Scanio devo dire che i comitati degli alluvionati di Sarno ogni tanto si lamentano un po' troppo e raccontano anche cose non corrispondenti alla realtà. Quali sono le cose non corrispondenti alla realtà? Non è assolutamente vero che il contributo per l'autonoma sistemazione fino a 600 mila lire sia scaduto. Esso è in vigore fino al 31 dicembre di quest'anno — durata dello stato di emergenza nella zona di Sarno — e ovviamente, se ce ne sarà bisogno, come certamente accadrà, verrà prorogato prima della scadenza dello stato di emergenza stesso. Quindi, questa asserzione non è in alcun modo vera. Come peraltro l'onorevole Pecoraro Scanio diceva, si tratterà semmai di controllare — e lo farò anch'io personalmente — se vi sia stato qualche ritardo nell'erogazione di questi contributi da parte del presidente della

regione, ma non vi sono dubbi circa la legittimità e la disponibilità dei fondi.

Ugualmente mi corre l'obbligo di ricordare, in materia di presunti ritardi — e questo vale anche per un'osservazione fatta dall'onorevole Previti, il quale non so se si riferisse a Sarno o ad un altro centro, lamentando ritardi nell'adozione di questo provvedimento —, che ancora una volta, a maggior ragione per Sarno e per i comuni della Campania, ha funzionato, ma lo stesso vale per la Basilicata e per la Calabria, il meccanismo che prima illustravo. Siamo cioè intervenuti con le ordinanze di protezione civile, le quali hanno consentito non solo di gestire l'emergenza, ma anche la fase di superamento della stessa. Quindi, all'onorevole Pecoraro Scanio faccio presente che nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento sono elencate le categorie di interventi del piano per i cinque comuni della Campania ed è previsto anche un fabbisogno di 750 miliardi per la complessiva messa in sicurezza della zona. Inoltre, nella relazione è scritto anche che di questa cifra 484,5 miliardi — quindi una somma enorme — sono già stati messi a disposizione con le ordinanze di protezione civile, anche facendo ricorso a fondi comunitari.

Nell'arco di un anno sono stati attivati interventi per quasi 500 miliardi. Dal momento che ciò è avvenuto in un arco di tempo limitato, non mi pare che ciò significhi che si è perso tempo o che vi è stata disattenzione negli interventi sul territorio.

Invece, agli onorevoli Pecoraro Scanio e De Simone devo dire, fra l'altro, che forse è sfuggito loro un emendamento presentato dal relatore che, in materia di ripermimetrazione delle zone di Sarno, fissa il limite del 30 settembre, che è vincolante. Pertanto, da questo punto di vista, l'onorevole De Simone dovrebbe essere un po' più tranquillo, perché tale termine verrà rispettato.

Concludo dicendo che una legge-quadro in materia di interventi post-calamità è sicuramente indispensabile e mi pare, peraltro, che ve ne siano le condizioni per

le ragioni che ho detto e per il fatto che ormai abbiamo dei modelli standard di intervento. Tale legge dovrebbe anche occuparsi di tutte le misure per le quali ogni volta è necessario un intervento legislativo riguardante la sospensione del servizio militare e i benefici di carattere fiscale concessi ai cittadini. Certamente varrebbe la pena che, una volta per tutte, tali misure fossero stabilite in modo uniforme e fossero applicabili in maniera semiautomatica.

Mi auguro che la ripresa dei lavori parlamentari sul disegno di legge in materia, nato dallo stralcio di un articolo del collegato cosiddetto ordinamentale, possa offrire questa opportunità e, ovviamente, a nome del Governo, dichiaro il massimo interesse affinché questo problema venga affrontato il più rapidamente possibile.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Onorevoli colleghi, la Presidenza ha la necessità di una breve sospensione dei nostri lavori. Pertanto, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 11,05.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 17 giugno 1999, il seguente disegno di legge che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla I Commissione (Affari costituzionali):

S. 4021 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale » (*approvato dal Senato*) (6141), con il parere delle Commissioni V, VII, IX e XI.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal

comma 1 del predetto articolo 96-bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione, di cui all'articolo 16-bis del regolamento.

Discussione del disegno di legge: S. 2274 — Nuovo ordinamento dei consorzi agrari (approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4860) e delle abbinate proposte di legge: Poli Bortone ed altri (918); Ferrari ed altri (2364); Scarpa Bonazza Buora ed altri (3963) (ore 11,06).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato: Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Ferrari ed altri; Scarpa Bonazza Buora ed altri.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4860)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 32 minuti;

forza Italia: 1 ora e 8 minuti;

alleanza nazionale: 1 ora e 1 minuto;

popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 50 minuti;

comunista: 30 minuti;

i democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

UDR: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito, tra le componenti politiche costituite al suo interno, nel modo seguente:

rinnovamento italiano popolari d'Europa: 13 minuti; verdi: 11 minuti; CCD: 10 minuti; rifondazione comunista: 9 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali –
A.C. 4860)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pecoraro Scanio.

ALFONSO PECORARO SCANIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente giunge all'esame dell'Assemblea un provvedimento che ha avuto un iter lungo, anche se non particolarmente tormentato.

È dal maggio 1997, infatti, che fu avviato il disegno di legge di iniziativa governativa; successivamente fu approvato dalla IX Commissione del Senato in sede legislativa; la Commissione agricoltura della Camera ha chiuso l'iter del provvedimento nel dicembre dello scorso anno, anche per evitare di dover procedere ad una modifica del testo pervenuto dal Senato e per rendere al più presto operativa la legge. La difficoltà di approvare

il provvedimento in Commissione agricoltura della Camera dei deputati in sede legislativa ha portato alla necessità di apportare una lieve modifica, riguardante le attribuzioni delle coperture economiche per l'anno 1998: esse dovranno essere trasferite alla competenza dell'anno 1999.

C'è da augurarsi che, se riusciremo a varare il provvedimento rapidamente, seppure con la modifica indicata, il Senato possa – con celerità maggiore della nostra – chiudere definitivamente l'iter, evitando che si perdano risorse economiche di rilievo che, peraltro, siamo riusciti a salvaguardare con la legge finanziaria approvata alla fine del 1998, con quello che, in gergo, viene definito uno scorrimento dei finanziamenti. Speriamo che entro la pausa estiva dei lavori il Parlamento possa varare la legge.

Il disegno di legge in questione, licenziato dalla Commissione agricoltura della Camera nel testo identico a quello approvato pressoché all'unanimità dalla IX Commissione del Senato, detta le linee di riforma del sistema consortile, sopravvissuto al dissesto finanziario della Federconsorzi, che consiste di 74 consorzi agrari provinciali, di cui 4 commissariati, 49 in liquidazione coatta e 21 in amministrazione ordinaria.

Le principali novità della riforma riguardano la natura giuridica dei consorzi, la titolarità della loro vigilanza, l'esercizio del diritto di prelazione, il rimborso dei crediti e la praticabilità del credito agrario in natura.

Per quanto riguarda la natura giuridica dei consorzi, che attualmente è quella di cooperative speciali, essa viene modificata con l'equiparazione dei consorzi alle comuni cooperative agricole, facendo così venir meno la loro specialità, che in passato ha dato origine all'attribuzione di funzioni « parapubbliche ». Conseguentemente, la vigilanza è affidata, come per tutte le altre cooperative, al Ministero del lavoro.

Uno degli elementi più rilevanti della riforma concerne la definitiva soluzione dell'annoso problema del rimborso dei crediti da parte dello Stato per le cam-

pagne ammassi dei cereali effettuate dai consorzi agrari niente meno che tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni settanta. I consorzi rivendicano una serie di crediti, ammontanti a circa 1.110 miliardi di lire. Il testo trasmesso dal Senato e confermato dalla Commissione prevede che il rimborso avvenga in tre *tranche* con titoli di Stato emessi dal tesoro, pari rispettivamente a 470 miliardi nel 1998, 440 miliardi nel 1999 e 200 miliardi nel 2000. Come vedete, questo è uno dei temi che richiederà quel cosiddetto « scorrimento » dei finanziamenti, essendo ormai iniziato l'anno 1999. Nel rimborso sono compresi anche gli interessi maturati, quali risultano dai decreti di approvazione dei rendiconti dei consorzi, registrati dalla Corte dei conti. Si tratta, ovviamente, di un compromesso rispetto alla maggiorazione richiesta dai consorzi agrari, ma si tratta anche del tentativo di chiudere una lunghissima vicenda, che necessita di una definizione.

Infine, il testo riconosce tra gli scopi dei consorzi il compimento di operazioni di credito agrario di esercizio in natura. Tale tipo di credito è disciplinato dalla legge sul credito agrario risalente al 1928 e, nonostante sia ritenuto da alcuno distorsivo della concorrenza tra i consorzi e le altre cooperative, facilita indubbiamente le attività agricole.

Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce i consorzi agrari società cooperative a responsabilità limitata, procedendo all'abrogazione della normativa previgente.

L'articolo 2 individua gli scopi cui sono preposti i consorzi, che consistono nelle attività dirette a contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura; si consente inoltre ai consorzi di effettuare operazioni di credito agrario.

L'articolo 3 attribuisce l'uso esclusivo della denominazione di consorzio agrario alle società cooperative disciplinate dal disegno di legge in esame.

L'articolo 4 attribuisce la vigilanza sui consorzi, come già accennato, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 5 reca disposizioni volte a superare la situazione attuale, in cui la maggioranza dei consorzi si trova in liquidazione coatta amministrativa, disciplinando le procedure atte a consentire il ritorno all'amministrazione ordinaria.

L'articolo 6 regola le fattispecie e le modalità con le quali i consorzi agrari possono esercitare il diritto di prelazione.

L'articolo 7 prevede che i commissari liquidatori dei consorzi agrari posti in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio di difesa, possano essere autorizzati al ripristino dello stesso esercizio provvisorio, a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino le disponibilità per la ripresa dell'attività.

L'articolo 8 dispone l'estinzione dei debiti dello Stato derivanti dalla gestione di ammasso dei prodotti agricoli attraverso l'emissione ed assegnazione di titoli di Stato (è ciò di cui si parlava in precedenza), le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse e la durata, sono stabilite con decreto del ministro del tesoro.

L'articolo 9 dispone che la Federconsorzi presenti il rendiconto della passata gestione di ammasso dei prodotti agricoli entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Alla copertura degli oneri per il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria e per la regolazione dei debiti derivanti dalle gestioni di ammasso provvede l'articolo 10 a carico dell'unità previsionale di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. L'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria comporta un onere quantificato in 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999 (anche qui bisognerà intervenire). La regolazione debitoria comporterà un onere massimo di 500 miliardi

di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di 275 miliardi di lire per il 2000.

L'articolo 11 prevede l'istituzione dell'osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare, cui è affidato il monitoraggio dei dati statistici ed economici relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, incluse le strutture di servizi all'agricoltura quali i consorzi agrari.

Il disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione congiuntamente a tre proposte di legge d'iniziativa, rispettivamente, dei deputati Poli Bortone ed altri, Ferrari ed altri e Scarpa Bonazza Buora ed altri, le quali non divergono molto nei contenuti. La Commissione ha ritenuto, nonostante la dialettica tra i diversi gruppi ed i suggerimenti relativi ad un miglioramento del testo avanzati nel corso del dibattito (non sempre formalizzati con emendamenti per garantire la speditezza dei lavori, ma comunque meritevoli di considerazione) di non modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, in modo da consentire un pronto avvio della riforma del sistema consortile. Questa è stata la motivazione della Commissione nel tentativo, peraltro non andato a buon fine, di approvare un testo entro il 1998 per consentire un avvio più rapido della necessaria certezza normativa nel settore.

Alla riforma si accompagnerà, finalmente, come auspicato da tutti i gruppi politici presenti in Commissione, anche l'attività della Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi, che ha già iniziato ad operare. Credo sia molto importante svolgere un'indagine seria sulla Federconsorzi, andando al di là dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria, che sta completando il proprio lavoro. L'attività della Commissione parlamentare deve avere un valore diverso: deve, cioè, accertare realmente la situazione relativa alla cattiva gestione della Federconsorzi per capire quello che è avvenuto, non confondendo, tuttavia, quest'ultima con i consorzi agrari. Infatti, le strane vicende legate alla Federconsorzi nulla hanno a che vedere con il fatto che i consorzi agrari sono stati e devono tornare ad essere una struttura di servizio

in favore del mondo agricolo svolgendo un'attività di supporto e di incentivazione al settore primario che, se correttamente amministrata e gestita, produce utili e sviluppo agevolando la conduzione aziendale degli agricoltori.

Lo scopo che si cerca di perseguire con questo provvedimento, sanando una parte del pregresso e rimettendo i consorzi in condizione di funzionare, è stato sostenuto dall'approvazione a larga maggioranza del provvedimento al Senato e dalla convergenza su di esso di gran parte delle forze politiche della Camera, seppur con la necessità di apportare alcune modifiche. Ciò dimostra che si può ripristinare una realtà di servizio al settore.

Deve essere altresì definita la situazione di migliaia di dipendenti dei consorzi agrari, dando sicurezza dei rapporti di lavoro e definendo un chiaro stato giuridico nel contratto di lavoro. La sanatoria delle situazioni debitorie, già dimostrate trasparenti e legittime, che si trascinano da molto tempo e che stanno causando danni ai soggetti interessati, deve essere sottolineata perché molto importante. Su di essa si è svolta una discussione in relazione ai meccanismi di pagamento di eventuali imposte sui fondi: credo che, al di là del provvedimento al nostro esame, il Governo debba riflettere adeguatamente, in sede di manovra finanziaria, al fine di evitare che stanziamenti volti a sanare una certa situazione vengano in parte, successivamente, ripresi dal soggetto erogante, cioè lo Stato. Bisogna fare in modo che, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, si crei un sistema di servizi territoriali effettivamente vicini agli agricoltori per evitare quella serie di disfunzioni che si sono verificate in seguito all'attività svolta dall'AIMA, dai patronati e dagli ispettorati all'agricoltura, facendo in modo che il meccanismo dei servizi al settore primario sia volto ad una ristrutturazione dei consorzi, aiutando quelli *in bonis* a funzionare e recuperando, nei limiti del possibile, quelli in difficoltà. Questo è l'obiettivo che si pre-

figge il provvedimento che costituisce il primo tassello di un'operazione più ampia.

Il buon impianto del testo è testimoniato dai pareri favorevoli espressi dalla Commissioni competenti in sede consultiva. Giova segnalare che la Commissione bilancio ha esplicitato l'esigenza che il provvedimento venga varato e ha sottolineato la necessità di coordinarlo con la manovra finanziaria. Pertanto, posso solo auspicare che la Camera approvi al più presto il provvedimento in vista dell'avvio della manovra finanziaria e di bilancio. Infatti uno dei rischi che corriamo è che oggi si svolga la discussione sulle linee generali, ma che né nella prossima settimana né addirittura in quella successiva l'esame del provvedimento venga ripreso. Non vorrei che dopo aver tanto penato, ad oltre due anni dalla presentazione del disegno di legge da parte del Governo, e a più di un anno dall'approvazione da parte del Senato, rischiamo di bloccare ulteriormente un intervento di cui si avverte la necessità e che va incontro alle esigenze sia di tutti i lavoratori del settore dei consorzi agrari, sia dell'intero settore primario, l'agricoltura, in cui questi consorzi operano e di cui sono un servizio importante.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che è presente in tribuna, accompagnata dal presidente del consiglio regionale lombardo, una delegazione di parlamentari degli Stati americani appartenenti alla Conferenza nazionale delle assemblee legislative, alla quale inviamo un saluto (*Applausi*).

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO BORRONI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Trabattoni. Ne ha facoltà.

SERGIO TRABATTONI. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento di legge n. 4860, oggi in discussione, si propone di mettere ordine in un campo, quello dei consorzi agrari, che è stato letteralmente squassato dal tracollo delle Federconsorzi per le vicende economico-finanziarie e giudiziarie che hanno investito questa organizzazione e di cui si sta occupando il tribunale di Perugia.

Ma il provvedimento si occupa anche dei consorzi da un altro punto di vista; parte cioè dal presupposto, dalla considerazione che il fondamento giuridico dell'attuale sistema consortile fa ancora riferimento ad un decreto del 1948.

In estrema sintesi gli obiettivi che questa legge si prefigge di raggiungere sono quelli di chiudere con il passato dei consorzi per come li abbiamo conosciuti, salvando però il loro ruolo importantissimo per il sistema agricolo italiano, le professionalità che in essi si sono costruite e che tali consorzi hanno saputo esprimere, ripristinando infine la rete di agenzie che hanno sorretto anche in parti del territorio cosiddette difficili (si pensi ad esempio al territorio di collina o di montagna) l'imprenditoria agricola, e di risolvere anche l'annoso problema dei crediti vantati dai consorzi nei confronti dello Stato.

Per inquadrare correttamente il problema nella sua complessità è indispensabile partire da una constatazione. I consorzi agrari sono sempre stati caratterizzati da una gestione con la commistione di interessi privati e pubblici, derivante da un profilo giuridico tutt'altro che chiaro. In effetti, il decreto legislativo n. 1235 del 1948, al quale ho fatto riferimento poc'anzi, tuttora vigente, pur affermando la natura privatistica dei consorzi agrari, definiti società cooperative a responsabilità limitata, ha previsto per essi funzioni prettamente pubblicistiche. La tipologia dei loro statuti, fra l'altro, è determinata dal decreto legislativo citato, che inoltre fissa le dimensioni territoriali dei consorzi, la loro denominazione sociale e impone loro l'adesione obbligatoria alla federazione.

L'anomalia dell'organizzazione consorziale è inoltre evidenziata dalla natura pubblicistica delle attività affidate ai consorzi dallo Stato attraverso le cosiddette gestioni speciali quali: l'ammasso, prima obbligatorio poi per contingente, la gestione di fondi di rotazione, i provvedimenti a favore dei territori montani, i piani verdi, la distribuzione di carburanti per uso agricolo a prezzi agevolati, il credito agrario di esercizio in natura.

Infine anche l'ordinamento regionale contribuisce ad affermare per i consorzi il ruolo di destinatari privilegiati di contributi finanziari e di strumenti di erogazione del credito.

Non è comunque il fatto che funzioni di interesse pubblico siano state affidate a strutture private che determina l'esigenza della riforma dei consorzi agrari. Il nodo vero è stata l'impossibilità di un adeguato controllo pubblico sull'esercizio di tali funzioni, controllo reso oggettivamente difficoltoso per la natura giuridica privatistica dei consorzi stessi.

In nome del carattere privato dei consorzi è poi risultata limitata l'applicazione del principio della porta aperta, ossia della non limitazione delle adesioni in contrasto con la loro finalità generale, secondo quanto previsto dal decreto n. 1235, che dispone anche contributi statali affinché i consorzi partecipino all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola nell'interesse di tutti gli agricoltori. Quindi è evidente il contrasto tra la mancata applicazione del principio della porta aperta e le finalità dei consorzi medesimi, che sono indirizzati a tutti gli agricoltori.

La riforma dei consorzi è auspicata anche, come dicevo in avvio di intervento, per trovare soluzioni a questioni di carattere finanziario — ma non solo finanziario — pendenti tra lo Stato ed i consorzi stessi e per l'impostazione di un nuovo assetto legislativo che dia un quadro giuridico sicuro alla cooperazione agricola e che consenta il superamento del dissesto finanziario della ricordata Federconsorzi.

Il testo in esame, l'atto Camera n. 4860, come ci è giunto dal Senato, coglie correttamente la necessità del nuovo inquadramento giuridico dei consorzi e l'esigenza di risolvere le pendenze finanziarie tra Stato e consorzi stessi. Certo, è perfettibile, ma la mia componente politica ha preferito rinunciare agli emendamenti per accelerare i tempi di approvazione, riconoscendo che il provvedimento è urgente. Vi è, infatti, un quadro terrificante: su 74 consorzi sopravvissuti al terremoto della Federconsorzi, 4 sono commissariati, 49 sono in liquidazione coatta e solo 21 — lo sottolineo — sono in amministrazione ordinaria. Quindi, da questi dati si comprende come tutta la rete dei consorzi, che prima copriva l'intero territorio nazionale ed offriva un servizio all'imprenditoria agricola ovunque essa si localizzasse, sia venuta meno: vi è dunque la necessità di intervenire per ripristinare almeno questa rete.

La novità della riforma proposta dal disegno di legge riguarda la natura giuridica dei consorzi stessi che da cooperative a responsabilità limitata diventano cooperative a tutti gli effetti. Badate che questo cambiamento di profilo della personalità giuridica dei consorzi è fondamentale, anche se, per la verità, il problema si sposta su un altro versante e, più precisamente, va ad interessare le caratteristiche della cooperazione in Italia, cioè la definizione della cooperativa italiana. Sono stati compiuti studi comparati tra la cooperativa italiana e, per esempio, quella spagnola o olandese, che dimostrano chiaramente come la nostra, stante la veste giuridica tuttora vigente, non sarà mai in grado di avere un'adeguata capitalizzazione per far fronte alle necessità incombenti del mercato.

Il passaggio dalla cooperativa a responsabilità limitata alla cooperativa ordinaria ha comportato anche il passaggio dei compiti di vigilanza dal Ministero delle politiche agricole al Ministero del lavoro.

La legge prevede che per i consorzi in liquidazione valga il diritto di prelazione dei consorzi in amministrazione ordinaria geograficamente più vicini, appartenenti

cioè alla stessa regione oppure a regioni confinanti. Prevede altresì il rimborso dei crediti da parte dello Stato: si tratta peraltro di un rimborso consistente, perché con gli interessi maturati siamo ormai arrivati a 1.275 miliardi.

La legge riconosce poi tra gli scopi dei consorzi il compimento di operazioni di credito agrario di esercizi in natura, mantenendo cioè la tradizione che ha consentito, attraverso la cosiddetta cambiale agraria, una certa snellezza delle operazioni. È vero, questo strumento crea una discriminazione tra i consorzi-nuove cooperative ordinarie e le cooperative esistenti che non avranno titolarità per il credito agrario.

Però, è altrettanto vero che, in attesa di trovare una sistemazione diversa a questo strumento, è opportuno mantenerlo in vita, perché ha dato buoni risultati nei confronti dell'imprenditoria.

Vengo alle finalità. Il provvedimento ribadisce le finalità dei consorzi, riconoscendo loro le attività dirette a contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché a predisporre e gestire servizi utili per l'agricoltura; esso riconosce altresì ai consorzi l'esclusività della denominazione. Questa dell'esclusività della denominazione, peraltro, era una preoccupazione emersa anche in un convegno degli stessi consorzi, tenutosi a Mantova nel 1997. Ebbene, la normativa riconosce ai consorzi questa esclusività, per non sottoporli ad una concorrenza che, quantomeno nella fase di avvio della nuova organizzazione, a seguito della nuova classificazione giuridica, potrebbe comportare loro alcune difficoltà.

Il provvedimento, inoltre, proprio per favorire la fuoriuscita dalla liquidazione coatta amministrativa (si è ricordato che ben 49 consorzi sono in liquidazione coatta amministrativa), prevede 36 mesi di tempo, per consentire alle amministrazioni di portarsi in una condizione, diciamo così, di galleggiamento. Addirittura, si stabilisce che, se le amministrazioni saranno in grado di dimostrare di aver sanato il pregresso e di disporre di un

minimo di risorse finanziarie, possa essere riconosciuto ai consorzi il passaggio all'amministrazione ordinaria.

Vi è poi la questione della sicurezza per i dipendenti. Si tratta di una delle preoccupazioni che abbiamo sempre tenuto presenti. Quarantanove consorzi in liquidazione coatta possono significare la perdita di centinaia di posti di lavoro. Vi è allora la necessità di tutelare i lavoratori che hanno maturato esperienze in un settore anche di alta specializzazione e che debbono necessariamente poter continuare a guardare con una certa serenità al loro futuro.

Per i motivi cui ho sommariamente accennato, i democratici di sinistra condividono l'impostazione ed i contenuti del testo in esame, che, attraverso un parziale ma significativo rinnovamento, sembra mostrare interesse per il mondo dell'agricoltura.

In conclusione, signor Presidente, voglio però riportare una nota negativa e formulare un auspicio. Già il relatore ha accennato ai tempi lunghi che hanno contrassegnato l'iter di questo provvedimento. Voglio brevemente ricordarli.

Il disegno di legge è stato presentato dal Governo al Senato nel marzo 1997 ed è arrivato alla Camera nel maggio 1998. La Commissione agricoltura di questo ramo del Parlamento ha provveduto alla sua approvazione ed ha licenziato mesi fa questo testo. La sequenza dei tempi citati la dice lunga sul modo di lavorare del nostro Parlamento e sulla profonda differenza in merito alla concezione del tempo esistente tra il mondo della politica e delle istituzioni da una parte e quello dell'economia e della produzione dall'altra.

Il mio auspicio è allora che, almeno nella fase conclusiva del suo iter, il provvedimento non subisca nuovi ritardi in nome di un suo miglioramento. Questo sarebbe veramente esiziale per la sopravvivenza stessa dei molti consorzi che aspettano questa legge. Sarebbe il classico caso in cui il meglio risulterebbe nemico del bene e sarebbe un'ennesima dimostrazione della scarsa attenzione del mondo

della politica nei confronti dell'agricoltura e dei suoi, purtroppo gravi, problemi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scarpa Bonazza Buora. Ne ha facoltà.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, la posizione di forza Italia muove dalla necessità di provvedere alla riorganizzazione del sistema consortile in seguito alla crisi che ha travolto la Federconsorzi e, con essa, il sistema dei consorzi agrari. Per questo motivo, già nel 1997 il nostro gruppo aveva presentato una organica proposta di legge volta a promuovere l'adozione di un sistema di servizi più moderno e rispondente alle reali esigenze delle imprese agricole.

Affermo subito, in tal modo tranquillizzando il relatore ed anche chi mi ha immediatamente preceduto, il collega Trabattoni, che il gruppo di forza Italia non intende mettere in atto forme di ostruzionismo dinanzi al testo proposto dal Governo ma, parimenti, ritiene che esso possa essere modificato con l'approvazione di qualche emendamento. « Il meglio è nemico del bene », diceva il collega Trabattoni pochi minuti fa; andiamoci piano, mi sembra che tale concetto venga invocato troppo spesso. Di questo passo, noi dell'opposizione mai potremo emendare, ovviamente cercando di migliorarlo, qualsiasi testo venga proposto dalla maggioranza o dal Governo perché, nei confronti di una iniziativa legislativa, si può sempre e in ogni caso invocare una urgenza, una necessità, una particolare attenzione.

Attenzione, la funzione del Parlamento non è solamente parlare — in questo caso purtroppo, come molto spesso accade il venerdì, tra pochi intimi —, ma anche legiferare e farlo cercando di migliorare i provvedimenti proposti, in questo caso, dal Governo e dalla maggioranza. La funzione dell'opposizione va rispettata; non si può dire all'opposizione di non presentare emendamenti perché tanto non li potremo approvare essendovi un'ur-

genza, perché « il tempo da dietro ci spinge », come diceva Flaiano. Attenzione, andiamoci piano, diamo la possibilità all'opposizione di svolgere il proprio lavoro e al Parlamento, senza alcun tipo di intimidazione, di emendare.

Ci spiacerebbe, quindi, riscontrare una posizione di chiusura preconcepita da parte della maggioranza rispetto alle nostre proposte migliorative, specie, collega Trabattoni, alla luce della disponibilità da noi dimostrata sulla concessione della sede deliberante al Senato e della sede legislativa alla Camera presso la Commissione agricoltura. Sia al Senato, sia alla Camera, abbiamo assunto un atteggiamento di massima disponibilità al confronto, nell'interesse generale prima di tutto degli agricoltori, secondariamente dei consorzi agrari e, in terzo luogo — come giustamente ricordavi —, dei dipendenti dei consorzi stessi; in una parola nell'interesse dell'agricoltura.

Più precisamente, con riferimento al disegno di legge oggi al nostro esame, ribadiamo che le imprese agricole devono essere lasciate il più possibile libere di organizzare le proprie strutture economiche, nel modo più opportuno e rispondente ai propri reali interessi; si tratta di un punto per noi estremamente delicato ed importante. Evidentemente, quindi, a nostro avviso occorre prevedere ed inserire, oltre alla forma societaria e cooperativa, altre forme societarie aperte. Non si vede il motivo per il quale si debba impedire agli agricoltori di potersi associare sotto forma, per esempio, di società di capitali, eventualmente a scopo mutualistico. Vi sono numerosi esempi di cooperazione, specialmente nel nord Italia, in particolare nella mia provincia, nella regione Veneto; si tratta di strutture sostanzialmente cooperative che, però, hanno la forma giuridica di società di capitale Srl o Spa a fine mutualistico.

Nel 1948, quando si è parlato di cooperative, tali esperienze non erano state ancora compiute; siamo, però, nel 1999 e, quindi, sono passati più di cinquant'anni. È ormai da tempo riconosciuto che il concetto di cooperazione può

tranquillamente comprendere tanto le società cooperative in senso stretto, quanto le società di capitali a scopo mutualistico; a tale riguardo, si potrebbero citare numerose circolari applicative di leggi nazionali e regionali — ricordo due famose circolari del 1992-1993, se non erro, applicative della legge n. 201 — che riconoscevano, per l'appunto, alle società di capitali a fine mutualistico un trattamento esattamente alla stessa stregua di quello delle società cooperative. Esistono, poi, numerose decisioni di TAR e del Consiglio di Stato.

Perché vogliamo tornare indietro, bloccare, limitare, congelare la possibilità organizzativa dell'impresa agricola italiana solo nella forma della cooperativa in senso stretto? È un modo restrittivo, leggermente arcaico.

Un altro punto nodale è quello di fare in modo che i crediti vantati dai consorzi agrari nei confronti dello Stato per la gestione degli ammassi vengano pagati per intero, secondo le disposizioni a suo tempo impartite dal Ministero dell'agricoltura, cioè l'intero capitale più gli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,4 per cento, così come è stato contabilizzato dai consorzi stessi.

Inoltre, occorre garantire l'applicazione delle disposizioni fiscali dell'articolo 12 della legge n. 904 del 1977. In altre parole, serve una precisa e dichiarata indicazione al riguardo, onde evitare interpretazioni della normativa fiscale che potrebbero effettivamente decurtare (e di molto), come paventava lo stesso relatore onorevole Pecoraro Scanio, le somme spettanti ai consorzi.

Ci permettiamo sommamente di avanzare la proposta di inserire una norma che sia effettivamente vincolante, anche se qualcuno potrebbe considerarla pleonastica, date le decisioni e le interpretazioni sovente fameliche del Ministero delle finanze.

È nostra convinzione, poi, che sia opportuno non riservare la prelazione alle cooperative in caso di cessione a qualsiasi titolo dei consorzi agrari, ma lasciare questa opportunità a quei produttori agri-

coli che nella stessa area territoriale provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale, volessero costituire un nuovo consorzio agrario.

Attenzione al gioco delle prelazioni e ai giochi pericolosi che potrebbero costituire o costruire nuovi potentati economici sotto stretto controllo politico! Queste cose le abbiamo già viste nel passato e non le vogliamo più (almeno noi non le vogliamo più)!

Ovviamente, quanto sopra dovrebbe essere garantito ad altro consorzio agrario *in bonis*, riservando, anche in questi casi, un regime fiscale agevolato.

Infine, noi nutriamo parecchi dubbi sul futuribile osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare. Mi sono chiesto che utilità abbia. Spero che anche i miei colleghi di altri gruppi, anche di sinistra, si siano chiesti a che cosa serva questo osservatorio. Serve forse a costituire un organo di controllo politico sul sistema dei consorzi agrari? Che cos'è? È una nuova federconsorzi, ma non vogliamo chiamarla in questo modo e allora preferiamo chiamarla osservatorio, anche perché non possiamo chiamare tutto agenzia? È l'epoca delle agenzie e degli osservatori? È un dubbio che mi è venuto.

Si tratta forse di una brutta copia della federconsorzi? Si vuole, nella migliore delle ipotesi, costruire qualche nuova poltroncina, da assegnare con criteri strettamente politici? Può essere. È probabile.

Qual è il nesso concettuale tra il suddetto osservatorio e le enunciazioni del Governo e della maggioranza (come qualche volta sostiene) di voler snellire l'apparato della pubblica amministrazione?

Onorevoli colleghi, come vedete, i dubbi sono troppi e ve ne sono altri ancora su questo osservatorio, del quale noi riteniamo che né i consorzi agrari né sicuramente gli agricoltori sentano alcun bisogno.

Signor Presidente, la nostra riflessione sul testo trasmessoci dal Senato è, in estrema sintesi, questa. In base ad essa organizzeremo il nostro lavoro emendativo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Aloï. Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOÏ. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, la vicenda dei consorzi agrari giunge, dopo tanto tempo, finalmente in Assemblea. Si tratta di una vicenda che è stata preceduta da un dibattito in Commissione e sulla quale noi andiamo a pronunciarci in riferimento al testo del disegno di legge n. 4860 approvato al Senato da quasi tutte le forze politiche presenti in quell'aula.

Si è detto da parte di qualche collega che mi ha preceduto che i tempi sono stati lunghi, che su questo provvedimento si sarebbe dovuto procedere più speditamente. Questo può essere un rilievo da tenere nella debita considerazione; però, vorrei che da parte proprio del collega cui facevo riferimento, l'onorevole Trabattoni, si tenesse presente che non si tratta di un provvedimento da poco. Esso riguarda una materia molto delicata, che ha risvolti diversi, che ha anche precedenti, non solo ovviamente in relazione al ruolo dei consorzi stessi, ma anche in riferimento a ciò che stiamo considerando in altra sede, nell'ambito della Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi. Non si può dire che le cose siano distinte e distanti, come si dice oggi. Nessuno vuole criminalizzare i consorzi in sé, sia ben chiaro, però, è pur vero che quanto sta emergendo in Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi, ve lo posso assicurare, deve pure far riflettere.

Comunque, quello al nostro esame è un passaggio legislativo di una certa importanza, trattandosi, come si è detto, di una questione che affronta le linee di riforma del sistema consortile. È il primo momento di un confronto, perché ritengo che il provvedimento al nostro esame ponga le basi per un discorso più ampio ed organico. Ciò avviene dopo il dissesto finanziario della Federconsorzi, citato anche nella relazione del presidente Pecoraro Scanio. Ecco perché sottolineavo il fatto che non si tratta di cose diverse. Il problema riguarda 74 consorzi agrari pro-

vinciali, di cui 4 commissariati, 49 in liquidazione coatta e 21 in amministrazione ordinaria. Sono questi i dati, le cifre da cui non si può né si deve prescindere.

Occorre ricordare che mentre noi, attraverso questo provvedimento, stiamo ponendo mano alla riforma dei consorzi, in altra sede la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federconsorzi sta lavorando su un terreno molto delicato che ha, come ben noto, risvolti giudiziari non trascurabili.

Ma c'è di più. Vorrei dare questa notizia che risale a poco fa. Pare che da qualche esponente di una forza politica di un certo rilievo ed egli stesso componente della Commissione d'inchiesta sia stata avanzata la richiesta della sospensione dell'esame di questo provvedimento in attesa — vorrei anche che il rappresentante del Governo verificasse questa notizia — che la Commissione d'inchiesta si pronunci su alcuni aspetti particolari della materia. Credo che questo sia un elemento non trascurabile, anche se non lo considero pregiudiziale, nel momento stesso in cui andiamo a valutare i termini di una questione delicata.

Ma lasciamo questo aspetto della questione e ritorniamo alle linee della riforma, che attengono, si è detto e così è, alla natura giuridica dei consorzi, alla titolarità della loro vigilanza, all'esercizio del diritto di prelazione, al rimborso dei crediti e alla realtà del credito agrario in natura. Sono questi gli elementi alla base del provvedimento, che poi si articola in un certo modo, sono questi alcuni degli elementi di novità — si dice — su cui è opportuno soffermarsi.

In primo luogo, si prevede l'equiparazione dei consorzi alle comuni cooperative agricole, e non alle cooperative speciali, che ovviamente hanno natura giuridica diversa: si rinuncia così alla loro specialità, che prevedeva l'attribuzione di funzioni parapubbliche. Nel momento in cui l'onorevole Scarpa Bonazza Buora, certamente dalla sua angolazione, solleva obiezioni critiche in ordine al fatto che non si può circoscrivere il discorso alle sole società cooperative senza considerare altre

figure giuridiche, come le società di capitali o altri tipi di società, chiaramente pone una questione che non può esaurirsi nel solo problema della natura giuridica dei consorzi. Su tale questione possono svolgersi diverse considerazioni, anche se, per quanto riguarda la mia parte politica, nella nostra proposta di legge abbiamo fatto riferimento alle cooperative semplici: ciò, però, non esclude che attenzione vada dedicata a questo rilievo, posto in una logica non alternativa, od esclusiva, ma integrativa con riferimento alla natura giuridica dei consorzi.

Passando a quanto previsto nell'articolo 2 sugli scopi dei consorzi, indubbiamente si indicano obiettivi cui nessuno può dichiararsi contrario: si tratta infatti di obiettivi di ordine generale, che attengono all'innovazione, al miglioramento della produzione agricola, alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. Chi può essere contrario a tali obiettivi? Si prevede altresì che i consorzi possano compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura e di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario. In sostanza, si tratta di una serie di obiettivi che dovrebbero dare ai consorzi, insieme con l'acquisizione del nuovo stato giuridico, un ruolo importante. Sin qui *nulla quaestio*, ma chiaramente il discorso va valutato con riferimento ai successivi articoli. Nell'articolo 3, si pone il problema della esclusività della denominazione di consorzio agrario per le sole società cooperative e si fa riferimento al dato territoriale con l'espressione «almeno provinciale». Questa formulazione ci sembra generica ed infatti, come Polo, abbiamo presentato un emendamento a prima firma Scarpa Bonazza Buora, con il quale proponiamo di utilizzare termini ben più precisi, chiarendo, quanto alla specificazione territoriale, che deve trattarsi di ambito provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale.

Ampliamo quindi l'ottica e la tematica, per non cadere nella genericità, o peggio nel «genericismo». Si pone poi, all'articolo 4, la questione della vigilanza: al

riguardo, nella relazione dell'onorevole Pecoraro Scanio, si evidenzia che la vigilanza deve essere esercitata dal Ministero del lavoro, perché è l'unico competente in materia di cooperative. Allargando la tematica — io non sono di scuola regionalistica, tutt'altro, appartengo ad un'altra filosofia — debbo però dire che, nel momento in cui si parla di federalismo, di ruolo degli enti locali e di ruolo delle regioni, stranamente non appare nemmeno lontanamente il profilo delle regioni come soggetto di controllo. Eppure si tratta quasi sempre di consorzi che operano nell'ambito regionale. L'assenza, la latitanza di questo aspetto mi pare non possano non essere rilevate.

L'articolo 5 al comma 2 prevede lo scioglimento della Federconsorzi. Mi pare che il relatore abbia fatto un distinguo al riguardo. Infatti, si tratta di questioni diverse tra loro. Vi è la questione del rapporto tra l'autorità amministrativa e la struttura che vigila sulla liquidazione dei consorzi agrari e vi sono gli aspetti che investono i consorzi agrari interessati con le relative conseguenze di ordine occupazionale. Vorrei spendere, infatti, qualche parola in merito ai lavoratori dipendenti dai consorzi agrari, riferendomi a quelli collocati in mobilità e a quelli che non rientrano nell'organico aziendale, ricordando che per questi ultimi si prevede la collocazione presso enti pubblici o privati operanti nel settore agricolo o in quello dei servizi in agricoltura.

Spunta nuovamente fuori a tale proposito la cassa integrazione guadagni straordinaria che dovrebbe operare per due anni. Sappiamo che questa in talune circostanze ha dato delle risposte a situazioni occupazionali drammatiche, ma è pur vero che tante volte essa ha finito per essere uno strumento cui si è fatto ricorso andando al di là della questione emergenziale. Quindi, anche il ritorno alla cassa integrazione guadagni straordinaria, che comporta un onere quantificato in 6 miliardi per 1998 e in 6 miliardi per il 1999, mentre la regolazione debitoria comporta un onere massimo di 1.275 miliardi per gli anni 1998, 1999 e 2000, ci

deve far riflettere soprattutto per quanto riguarda i problemi connessi al dato occupazionale. Non è che non si voglia andare incontro alle esigenze del personale, *absit iniuria verbis*: tutt'altro, noi riteniamo necessario dare risposta ai problemi di questo personale che non è responsabile dei guasti prodotti da chi ha gestito il settore. Il personale deve vedere riconosciuti i diritti acquisiti, perché ciò è legittimo. Nessuno può pensare di mandare questa gente a casa, tuttavia non si deve soltanto cercare di risolvere il problema, ma bisogna ricercare anche una soluzione che tenga conto del dato produttivo e del ruolo che il personale deve avere.

L'articolo 6 riguarda il diritto di prelazione a favore dei consorzi agrari in amministrazione ordinaria che siano presenti nella regione o in regioni confinanti nel caso di vendita di beni immobili o mobili di aziende dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa. La nostra proposta di legge, a prima firma dell'onorevole Poli Bortone, dava ai consorzi la possibilità di riunirsi in una società di consorzi agrari. È quanto prevede l'articolo 3 della proposta di legge n. 948, a firma dell'onorevole Poli Bortone ed mia. Con quella proposta di legge si cercava di realizzare un coordinamento tra i vari consorzi; tale aspetto è stato recepito in un emendamento dell'onorevole Scarpa Bonazza Buora, da me sottoscritto, laddove si prefigura per i vari consorzi un'associazione a livello nazionale per la cura dei loro interessi di carattere generale.

È quasi un soggetto di coordinamento — non come l'osservatorio, di cui parlerò fra poco e su cui spenderò qualche parola —, che serve per la programmazione, al fine di evitare che i consorzi, a seconda delle regioni e delle realtà territoriali, procedano in maniera disordinata e senza programmazione *tout court*.

L'articolo 8 è relativo ai crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali operate dai consorzi agrari per conto dello Stato. A tale

riguardo i consorzi rivendicano crediti per un importo di 1.100 miliardi, se non vado errato.

In questo caso si fa ricorso ai titoli di Stato per sanare situazioni debitorie; a tale proposito, nonostante tutti i puntelli legislativi che è possibile — anzi, doveroso — utilizzare, vi è l'esigenza di salvaguardare aspetti non trascurabili, quali gli interessi maturati e diversi nostri emendamenti si muovono in questa direzione. Leggendo il testo, mi sembra anche che il meccanismo sia piuttosto contorto e non molto chiaro. Occorre poi considerare anche gli effetti in termini di risvolti giudiziari e di contenziosi vari esistenti in materia.

Si tratta di elementi su cui sarebbe necessario soffermarsi in maniera più chiara ed esplicita per evitare che successivamente si aprano una serie di contenziosi — uso di nuovo questo termine — che finiscano per rendere più pesante l'applicazione della legge stessa.

Vengo ora al discorso sull'osservatorio nazionale dell'economia agro-alimentare. L'onorevole Scarpa Bonazza Buora giustamente ha rappresentato alcune legittime perplessità e preoccupazioni a tale proposito. Cos'è: uno strumento che deve servire ad altro, un soggetto di controllo? Cos'è, sia pure mascherato? O vuole essere ciò che in maniera semplice o semplicistica viene ammannito? Al riguardo va dato qualche chiarimento e va fatta qualche precisazione.

Da parte mia, oltre alle perplessità espresse dal collega Paolo Scarpa Bonazza, che faccio mie, vi è anche un'altra preoccupazione: non vorremmo che questo osservatorio, al di là del fatto che possa costituire una nuova agenzia mascherata — uso di nuovo questo termine —, prestasse solo un servizio tecnico statistico in termini formali o formalistici. Vorremmo, invece, che si traducesse veramente non in un'acquisizione di dati *tout court*, ma in un elemento capace di offrire dati che poi si vanno a trasfondere in un coordinamento operativo in termini di programmazione, sulla base delle conoscenze nel campo delle politiche agricole.

Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, ho voluto sottoporre alla vostra attenzione alcuni elementi critici non in modo negativo, ma perché siamo certi che non possiamo essere posti di fronte ad uno strumento che abbia compiti meramente notarili, di presa d'atto.

Già il relatore ha fatto una proposta che attiene allo spostamento della data. Infatti, è chiaro che se non si va al 1999 tutto il nostro lavoro viene vanificato. D'altronde, anche nel parere espresso, e qui richiamato, dalla Commissione bilancio si afferma in maniera molto chiara che il provvedimento deve essere sintonizzato con la legge finanziaria che dovremo approvare.

Sorgono, quindi, problemi di ordine finanziario ma, del resto, come si suol dire, le nozze non si fanno con i fichi secchi.

Alleanza nazionale non osteggia il provvedimento al nostro esame; al Senato, il mio gruppo si è espresso — come altre forze politiche — favorevolmente. Non riteniamo, però, che — come si suol dire — il meglio sia nemico del bene. Approviamo, dunque, il provvedimento nella sostanza, ma vogliamo che siano tenute presenti tutte le implicazioni, compreso il discorso della Commissione di inchiesta. In proposito posso assicurarvi che nella Commissione di inchiesta il richiamo all'attività dei consorzi e ad alcune responsabilità connesse è continuo e costante.

Siamo d'accordo, dunque, che il provvedimento legislativo vada varato; ma dobbiamo evitare che si commettano errori che finiscano, poi, per vanificare la sua portata positiva. Penso di interpretare anche il pensiero degli amici del Polo della libertà, affermando che è necessario varare un provvedimento in tempi brevi, senza commettere errori. Sappiamo in ogni caso che il provvedimento dovrà tornare al Senato in quanto, in questa sede, verrà apportata una modifica.

In conclusione, dichiaro che da parte nostra non vi sono posizioni precostituite o pregiudiziali. Ci batteremo perché le nostre proposte emendative — che rite-

niamo qualificanti e che possano servire a migliorare il testo del provvedimento — siano recepite.

Anche noi avvertiamo l'esigenza di dare risposta alla problematica della Federconsorzi. Si tratta di una risposta attesa da un vasto mondo, che guarda al Parlamento dalla periferia d'Italia. Esso ci chiede di varare, in tempi brevi, il miglior provvedimento possibile; un provvedimento che getti le basi perché il mondo dei consorzi, dopo la disastrosa vicenda della Federconsorzi, possa ritrovare armonia, serenità e fiducia nell'operato dei legislatori.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 4860)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pecoraro Scanio.

ALFONSO PECORARO SCANIO, Relatore. Signor Presidente, condivido l'impostazione del collega Trabattoni, il quale chiede di chiudere un passato negativo salvando, tuttavia, il ruolo e la professionalità della rete delle agenzie consortili, soprattutto in alcune zone svantaggiate del nostro paese. È questo, infatti, il compito che i consorzi debbono realizzare.

Vorrei ribadire ai colleghi Scarpa Bonazza Buora ed Aloï la volontà espressa dal relatore in Commissione di considerare positivamente contributi, idee e suggerimenti nell'ottica di giungere ad una approvazione del provvedimento.

È vero che non si può dire sempre che il meglio è nemico del bene; è altrettanto vero, tuttavia, che il disegno di legge di iniziativa governativa è stato già modificato dal Senato, a seguito di un ampio dibattito e del recepimento delle istanze anche dei colleghi dell'opposizione. Non vi è stata, quindi, alcuna forzatura.

In ogni caso, rivendico il diritto-dovere della Camera dei deputati di esaminare le

proposte di legge, non svolgendo semplicemente un ruolo notarile di ratifica di quel che è stato deciso al Senato.

Credo che in questo ambito, ove si ravvisassero la possibilità e la necessità di apportare alcune modifiche, che però ci diano certezza di approvazione da parte del Senato e non attivino invece un ulteriore meccanismo di rallentamento, quindi concordando preventivamente con il Governo e con i colleghi della Commissione di merito del Senato, si possa valutare l'ipotesi di introdurre alcuni miglioramenti. Sicuramente lo scorrimento del termine dal 1998 al 1999 dobbiamo introdurlo: se poi, ripeto, vi è garanzia e certezza di una rapida approvazione da parte del Senato nonostante l'inserimento di qualche ulteriore modifica, come relatore ritengo che si possa esaminare tale ipotesi. Ove, però, il nostro tentativo di miglioramento rischiasse di significare, di fatto, un affossamento del provvedimento, credo che responsabilmente dovremmo assumerci tutti, non solo la maggioranza, ma anche i colleghi dell'opposizione, il compito di trasformare alcune sollecitazioni in ordini del giorno. Il mio appello, rivolto anche ai colleghi dell'opposizione, è quindi quello di valutare, insieme con i loro colleghi del Senato, la praticabilità degli emendamenti. D'altronde, anche il collega Trabattoni ha precisato che il suo gruppo aveva in animo di presentare alcuni emendamenti, ma che ha rinunciato a tale ipotesi per favorire la rapida approvazione del provvedimento. Se, ripeto, vi è la possibilità di introdurre pochi elementi ulteriori, questa non incontra l'ostilità del relatore, però alle precise condizioni che ho indicato in ordine al raccordo con il Governo e con i nostri colleghi del Senato, in quanto prima della pausa estiva dei lavori parlamentari dobbiamo approvare definitivamente questo disegno di legge.

Entrando nel merito di alcuni temi sottolineati dai colleghi, voglio precisare in primo luogo che, per quanto riguarda i crediti e quindi le preoccupazioni espresse dall'onorevole Aloisio in merito alla contemporanea inchiesta sulla Federconsorzi, noi

facciamo riferimento solamente ai crediti e ai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministero per le risorse agricole e registrati dalla Corte dei conti; ci stiamo attenendo soltanto a ciò che è certo ed anzi riteniamo che bene faccia la Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi ad accertare tutto il possibile. Anche se l'inchiesta dovesse riguardare le singole vicende dei consorzi agrari, questo provvedimento non ne sarebbe affatto toccato, perché non interviene a sanare alcuna situazione, poiché dal punto di vista dei fondi altro non fa che chiudere la partita per quanto riguarda ciò che è acclarato e registrato dalla Corte dei conti. È anzi utile che la Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi (che, d'altronde, è stata da noi voluta, come dimostra l'approvazione della legge istitutiva) vada fino in fondo ed accerti tutto quello che eventualmente non sia stato già accertato dalla magistratura nell'inchiesta che si sta completando a Perugia.

Per quanto riguarda l'osservatorio, debbo dire che non sono entusiasta dell'istituzione di sempre nuovi organismi, tuttavia l'ipotesi che si possa trattare di una istituzione per incarichi mi sembra francamente del tutto infondata, perché l'articolo 11, comma 3, del provvedimento prevede in modo chiaro che l'osservatorio si avvalga delle strutture e del personale del Ministero e degli enti vigilati, senza oneri per il bilancio dello Stato. Quindi non è pensabile che vi siano nomine esterne, né sono possibili oneri per lo Stato. Non si tratta, quindi, di un ulteriore appesantimento burocratico, ma semmai di un modo per utilizzare meglio il personale, se la legge verrà attuata nelle sue precise disposizioni. A noi, infatti, spetta elaborare le leggi, ma è poi l'attività di governo che deve dimostrare l'efficacia della pratica attività degli organismi istituiti; senz'altro, la necessità di maggiori informazioni sulla materia esiste.

Quindi, pur senza considerarla una questione centrale del provvedimento, credo sia utile non definirlo elemento di grande novità; tuttavia, non deve neanche essere confuso con chissà quale opera-

zione volta a conferire incarichi, perché ciò è esplicitamente escluso, visto che deve avvalersi solamente delle strutture e del personale del Ministero e degli enti vigilati. Si tratta semplicemente di uno strumento tecnico che non ha nulla a che vedere — mi rivolgo all'onorevole Scarpa Bonazza Buora — con la Federconsorzi che, nel bene e nel male, è un'altra cosa anche dal punto di vista economico. Quest'ultima, anche se è stata considerata negativamente, è pur sempre stata rilevante; l'osservatorio, invece, è uno strumento tecnico: considerarlo avente valenza particolare mi sembra eccessivo.

Credo sia importante giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento perché, avendo ad oggetto il mondo dell'agricoltura che ha bisogno di servizi e interessando lavoratori che hanno bisogno di certezze, non è possibile far passare ancora altro tempo per apportare modifiche seppur interessanti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO BORRONI, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Signor Presidente, credo che l'onorevole Pecoraro Scanio abbia fatto bene a sottolineare l'esigenza di approvare in tempi rapidi il provvedimento al nostro esame per evitare di correre il rischio che esso venga approvato nel momento in cui viene definitivamente meno l'oggetto della riforma medesima.

Infatti, è nota — come hanno ricordato gli intervenuti nella discussione generale — la grave crisi in cui versano i consorzi agrari. D'altra parte, lo ha ricordato anche l'onorevole Pecoraro Scanio, il Governo al Senato non ha perseguito un atteggiamento di chiusura nei confronti di questo provvedimento. Infatti, il Senato ha avuto molto tempo per esaminarlo, per discuterlo e approfondirlo — posso dirlo, avendo seguito direttamente i lavori presso quel ramo del Parlamento —, nonché per fare in modo che tutti i gruppi parlamentari trovassero le necessarie intese su alcune modifiche avanzate sia dalla maggioranza sia dall'opposizione.

Anch'io intendo tranquillizzare sia l'onorevole Scarpa Bonazza Buora sia l'onorevole Aloï circa il fatto che non vi è alcuna dietrologia o alcun disegno nascosto dietro la proposta di istituire l'osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare, anche perché, vorrei ricordarlo, mi sembra siano stati chiaramente definiti i compiti e le procedure di tale organo, ma, soprattutto perché ciò non ingenera oneri per il bilancio dello Stato. Pertanto, tale proposta non intende esclusivamente far resuscitare la Federconsorzi sotto mentite spoglie: la Federconsorzi potrebbe resuscitare solo se si avanzasse una proposta generica, quale quella di costituire un'associazione senza chiare finalità.

Mi pare che l'onorevole Scarpa Bonazza Buora (che prego di correggermi se avessi compreso male il suo pensiero) abbia rimproverato il Governo per aver interpretato in modo restrittivo il problema connesso alla quantificazione dei crediti. A tale riguardo mi limito solo ad osservare che la posizione del Governo è la stessa di forza Italia. Infatti nel provvedimento presentato dal gruppo di forza Italia si dice in modo chiaro che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso sono quelli risultanti dai rendiconti approvati con decreto del ministro per le politiche agricole e registrati dalla Corte dei conti. È evidente dunque, se ho ben capito, che la posizione del Governo collima con quella del gruppo parlamentare cui appartiene l'onorevole Scarpa Bonazza Buora. Noi vogliamo risolvere il problema della rendicontazione e della quantificazione dei crediti sulla base di principi di equità, rigore e trasparenza.

Prima di concludere, vorrei fare una brevissima riflessione. Mi pare che vi sia una opinione largamente diffusa, un accordo tra tutte le forze politiche sul fatto che l'agricoltura italiana, per reggere la sfida della competizione internazionale, abbia bisogno di una profonda iniziativa riformatrice e di una modernizzazione di sistema, e ciò in particolare su due settori: quello dei servizi e quello della ricerca. Questi due settori devono essere messi a disposizione delle imprese agricole af-

finché gli agricoltori stessi siano posti nelle condizioni di competere sul mercato con i propri mezzi.

Nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di provvedimenti che riformano nel complesso il sistema della ricerca nel nostro paese, a cominciare dagli attuali 23 enti di ricerca e sperimentazione. Oggi, con il provvedimento al nostro esame sui consorzi agrari, si compie un altro passo in avanti importante verso un sistema dei servizi più moderno e soprattutto più aperto al mercato.

Pertanto l'auspicio del Governo è, così come ha osservato nella sua replica il presidente Pecoraro Scanio, che la Camera dei deputati approvi in tempi rapidi il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 21 giugno 1999, alle 16:

Discussione del testo unificato delle proposte di legge:

MAMMOLA ED ALTRI; LUCCHESI ED ALTRI; PECORARO SCANIO; FRATTINI; VELTRI; VELTRI ED ALTRI; VELTRI ED ALTRI; TREMAGLIA E FRAGALÀ; PISCITELLO ED ALTRI: Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*). (244-bis-403-bis-780-bis-1417-bis-1628-bis-2327-bis-2576-bis-2586-bis-2610-bis-B)

— *Relatori:* Frattini e Veltri, per i capi I e IV, Bonito, per il capo II e MARTINELLI, per il capo III.

La seduta termina alle 12,25.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO CESIDIO CASINELLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 6028

CESIDIO CASINELLI. L'articolo 4 contiene le norme finanziarie per la copertura degli oneri relativi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 (ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati al sisma del 9 settembre 1998, completamento degli interventi per il sisma del 1990-1991 nelle province di Matera e Potenza), articolo 2, commi 1 e 2 (contributo straordinario e ulteriori interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999).

In particolare, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione susseguenti al sisma del 1998 e a quello del 1990-1991 si autorizzano le regioni Basilicata, Calabria e Campania a contrarre mutui anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente.

Il dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi annui ventennali pari a 41 miliardi annui per la regione Basilicata, a 5,5 miliardi annui per la regione Calabria e a 0,5 miliardi annui per la regione Campania, a decorrere dall'anno 2000. Il contributo di 47 miliardi per l'accensione di mutui ventennali consente alle regioni interessate di ottenere un ammontare di finanziamenti pari a circa 610 miliardi. Per la realizzazione degli interventi sui beni ambientali e architettonici della Basilicata e della Calabria è previsto un contributo annuo di 3 miliardi a partire dal 2000. Il contributo di 3 miliardi per l'accensione di mutui ventennali consente alle regioni interessate ad ottenere un certo ammontare di finanziamenti. Per l'anno 2000 il contributo è concesso nell'ambito delle disponibilità del fondo della protezione civile (tabella C finanziaria 1999). Per l'anno 2001 nell'ambito del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999.

Per la copertura dell'onere derivante dalla concessione alla regione Sicilia di un contributo per il solo anno 1999 di 6,5 miliardi per gli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 (articolo 3, comma 4) si provvede con una parte della quota riservata allo Stato dell'8 per mille dell'IRPEF.

Il ricorso all'utilizzo della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF di pertinenza dello Stato, è previsto anche all'articolo 8, comma 1, per la copertura dell'onere di 20 miliardi a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 5, il cui primo comma precisa l'ambito di applicazione degli articoli 5 e 6, reca interventi urgenti per la regione Campania (territori delle province di Salerno, Avellino e Caserta in conseguenza degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998); le regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana (eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre 1998 e gennaio e febbraio 1999), nonché, per i completamenti degli interventi strutturali di emergenza; le regioni Emilia-Romagna (eventi alluvionali nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, e sismici del 15-16 ottobre 1996), Toscana (eventi alluvionali nel mese di giugno 1996), Piemonte (eventi alluvionali maggio 1999).

In particolare, per la regione Emilia-Romagna è prevista una finalizzazione anche al completamento degli interventi sugli edifici pubblici e di culto e per la regione Toscana una relativa al completamento dei piani per il dissesto idrogeologico (isola d'Elba).

Il comma 2 dispone che il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 21 maggio 1998, attui gli interventi previsti dal piano dando priorità a quelli riguardanti il riassetto idrogeologico del territorio e la conseguente riduzione del rischio.

Il comma 3 riguarda le altre regioni menzionate al comma 1 (Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana e Piemonte), prevedendosi l'avvio e il completamento degli interventi di emergenza e di ricostruzione. Viene inoltre disposto che la regione Toscana provveda a delimitare i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato interessati dagli eventi alluvionali, per l'esecuzione degli interventi previsti.

Il comma 4 prevede che per l'attuazione degli interventi previsti al comma 3 (non sono quindi comprese le zone di Sarno e dei comuni limitrofi, per le quali si è già provveduto con l'ordinanza del 21 maggio 1998) trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, mantenendo la possibilità di ulteriori semplificazioni che potranno essere disposte da successive ordinanze di protezione civile.

L'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998 contiene diverse disposizioni relative all'accelerazione e alla semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei territori dell'Umbria e delle Marche colpiti dal terremoto dell'autunno 1997. Con il comma 4-bis, si chiarisce che gli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali che si trovano in Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana — territori nei quali si sono verificati gli eventi calamitosi — comprendono anche le opere necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Con il comma 5 viene prevista la concessione da parte del Ministero dell'interno di un contributo dell'importo complessivo di 6 miliardi di lire per il 1999 ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancelli. Tale erogazione viene motivata con la necessità di sopperire sia alle minori entrate erariali previste per tali comuni, sia alle maggiori spese che gli stessi hanno sostenuto e dovranno ancora sostenere.

Alla copertura finanziaria del relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilità del « Fondo speciale » del Ministero del tesoro.

L'articolo 6 contiene interventi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999.

In particolare al comma 1 per i soggetti privati si prevede: l'assegnazione di contributi a seguito della distruzione di beni mobili o di beni mobili registrati, nella misura del 40 per cento del danno subito; la concessione di un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, la ricostruzione, la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione; la concessione di un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti per i soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati, con priorità per le abitazioni principali, finalizzato al recupero degli immobili stessi.

Per le imprese si prevede la concessione di un contributo a favore delle attività produttive che hanno subito gravi danni a beni mobili o immobili. Si tratta di un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e non superiore complessivamente a 300 milioni per ciascuna impresa; la concessione di un contributo in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti; a carico dell'imprenditore, comunque, grava un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. Si prevede inoltre che per danni fino a 5 milioni su beni mobili e immobili la perizia giurata possa essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I commi da 2 a 5 riguardano la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nei territori interessati dalle disposizioni recate all'articolo 5 del decreto con divieto di riedificazione in tali zone di immobili distrutti e di riparazione di quelli gravemente danneggiati. In particolare si dispongono misure di preven-

zione e si vieta la ricostruzione degli immobili nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, aree individuate e perimetrate dalle regioni entro il 30 settembre 1999. Si dispone inoltre, nel caso di inadempienza delle regioni, l'intervento, in via sostitutiva, del Presidente del Consiglio dei ministri. Nelle stesse aree è inoltre vietato l'insediamento di nuove attività produttive fino a che non siano stati completati gli interventi strutturali di messa in sicurezza.

All'interno del comma 2 sono poi contenute disposizioni particolari sulla perimetrazione delle aree a rischio nelle zone colpite dagli eventi franosi del maggio 1998, in Campania. Per tali perimetrazioni si fa riferimento a quanto previsto dall'ordinanza 2980 del 27 aprile 1999 (da effettuare entro il 30 settembre 1999).

Il comma 3 prescrive che i comuni individuino d'intesa con le regioni interessate le aree per la rilocalizzazione degli immobili distrutti. L'intesa assume valore di variante allo strumento urbanistico approvato; le nuove aree saranno acquisite dai comuni tramite provvedimenti d'esproprio e poi cedute ai soggetti proprietari degli immobili da ricostruire.

Il comma 4 prescrive la demolizione degli immobili che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque nelle aree a rischio: alla demolizione consegue la corresponsione di un indennizzo, che per le opere abusive verrà corrisposto solo in caso di adozione di provvedimento di sanatoria (come specificato dal comma 5).

L'indennizzo conseguente alla distruzione di un edificio adibito ad abitazione consiste in un contributo pari alla spesa per la nuova costruzione nello stesso comune di alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta fino al limite massimo di 200 metri quadrati (sempre che il costo per la demolizione sia sopportato dal soggetto pubblico). Per gli immobili adibiti ad attività produttive, il contributo è pari al valore dell'immobile da demolire.

Il comma 6 dispone che le regioni provvedano all'accertamento definitivo dei

danni conseguenti alle calamità di cui allo stesso comma 1: i benefici eventualmente già corrisposti con ordinanze costituiscono anticipazione.

L'articolo 7 contiene le norme finanziarie per la copertura degli oneri relativi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 (Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte colpite da eventi calamitosi) e articolo 6 (Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999).

Il comma 1, specifica che, per la realizzazione degli interventi indicati agli articoli 5 (con esclusione del comma 5 che reca un contributo pari a 6 miliardi per la Campania) e 6 del presente decreto-legge, le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana possono contrarre mutui anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalle norme vigenti. Conseguentemente il dipartimento della protezione civile, è autorizzato a concorrere con contributi annui ventennali, rispettivamente, pari a 4 miliardi (Emilia-Romagna), a 7 miliardi (Friuli-Venezia Giulia), a 12,5 miliardi (Liguria) e a 6 miliardi (Toscana), a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Per la regione Toscana, il dipartimento della protezione civile concorre inoltre con contributi annui ventennali pari a 3,5 miliardi a decorrere dall'anno 2001 fino al 2020.

Al relativo onere, pari a complessivi 29,5 miliardi per il 2000 e a 33 miliardi per il 2001, si provvede, nell'ambito di disponibilità del « Fondo speciale di conto capitale », iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999. Sulla base della programmazione predisposta e dell'accertamento di danni, tenuto conto degli stanziamenti già disposti, è stato valutato un fabbisogno residuo complessivo pari a 431 miliardi, di cui 50 miliardi per l'Emilia-Romagna, 94 per il Friuli-Venezia Giulia, 167 per la

Liguria e 120 per la Toscana, cui si fa fronte attraverso la contrazione dei suddetti mutui.

Per quanto riguarda la regione Campania, il comma 2 specifica che agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati agli articoli 5 e 6 e per i quali viene prevista una spesa complessiva pari a 304 miliardi di lire per il 1999, si fa fronte nell'ambito delle disponibilità dell'articolo 12, comma 3 della legge n. 449 del 1997 (provvedimento « collegato » alla manovra di finanza pubblica per l'anno 1998).

Il comma 3 dispone che alla copertura dell'onere derivante dalla concessione da parte del Ministero dell'interno di un contributo complessivo di 6 miliardi per il 1999 ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancellò (articolo 5, comma 5) per compensare le minori entrate derivanti da cespiti erariali, nonché le maggiori spese connesse all'emergenza idrogeologica di maggio 1998, si provvede nell'ambito del « Fondo speciale di conto corrente », iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999.

Il comma 3-bis prevede un ulteriore finanziamento per le regioni Emilia-Romagna (15 miliardi nel 2000, 45 nel 2001) e Piemonte (15 miliardi nel 2000, 10 nel 2001).

L'articolo 8 si occupa di altri interventi di protezione civile. Il comma 1 detta disposizioni per lo stanziamento di fondi volti a fronteggiare le esigenze straordinarie del corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse con le campagne antincendio boschivi: lo stanziamento è pari a 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e pari a 15 miliardi per l'anno 2001. La spesa è ripartita, nel modo seguente: 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 per le campagne antincendio; 10 miliardi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'erogazione di compensi per lavoro straordinario, per spese di missione; 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e 15 miliardi

per l'anno 2001 per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei.

La copertura degli oneri avviene utilizzando per il 1999 le entrate derivanti dal gettito dell'8 per mille IRPEF e per il 2000 e il 2001 gli accantonamenti di fondo speciale di parte corrente relativi alla Presidenza del Consiglio.

Il comma 1-*bis* autorizza la spesa di 60 miliardi nel triennio 1999, 2000 e 2001 per le esigenze del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 2 autorizza la spesa di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per il completamento della carta geologica nazionale in scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino. La carta geologica rappresenta uno strumento conoscitivo indispensabile, sia allo Stato che alle regioni, per lo svolgimento delle attività di protezione civile e la cui predisposizione è stata interrotta la mancanza di risorse economiche. Alla spesa prevista si fa fronte con il fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 3 dispone l'acquisto da parte del dipartimento della protezione civile del complesso immobiliare già adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile, sito in Castelnuovo di Porto (provincia di Roma) di proprietà dell'INAIL e per il quale viene attualmente pagato un affitto annuo pari a 17 miliardi di lire. Ai fini dell'acquisto del complesso, ritenuto, economicamente conveniente rispetto al canone di locazione che dovrà essere rinnovato nell'ottobre 1999, si procederà direttamente attraverso la stipula di convenzioni con una o più banche, con un limite di impegno ventennale di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1999. Le risorse finanziarie attivate sono stimate in 260 miliardi di lire sufficienti all'acquisto.

Il comma 3-*bis* precisa che il centro polifunzionale può essere utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi; i relativi proventi vanno riassegnati al fondo.

Il comma 4 dispone che il personale del dipartimento dei servizi tecnici nazionale comandato o temporaneamente distaccato presso il dipartimento per la protezione civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sia mantenuto in servizio presso lo stesso dipartimento fino al 30 giugno 2000.

Il comma 5 dispone la conservazione, gestione e rendicontazione dei fondi di pertinenza della protezione civile assegnati ai prefetti e ai commissari delegati, fino all'esecuzione degli interventi e non oltre l'esercizio finanziario in cui scade il termine della dichiarazione di stato di emergenza. Con questa disposizione si vuole evitare che attività urgenti di protezione civile risultino sospese a causa delle ordinarie procedure contabili (somme in economia alla scadenza dell'anno finanziario di riferimento).

Il comma 6 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si applicano ai pagamenti disposti dal dipartimento della protezione civile a favore delle regioni e degli enti locali a carico del centro di responsabilità n. 6 (Protezione civile).

Il comma 7 autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue relative a mutui già contratti ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge 27 marzo 1987, n. 120 e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 424 e non erogate agli enti interessati: dette somme affluiscono sul fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere poi riassegnate per gli interventi infrastrutturali di protezione civile in aree esposte a pericoli connessi a calamità naturali.

Il comma 8 prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative di bilancio per l'utilizzazione delle risorse assegnate con delibera CIPE del 23 aprile 1997 per l'attuazione dell'ordinanza 30 maggio 1996, n. 2440, da utilizzare per il completamento della ricostruzione delle

strutture danneggiate e per il riassetto idrogeologico dell'area della provincia di Catania colpita dall'evento alluvionale del 13 marzo 1995. Gli interventi riguardano la sistemazione di torrenti ed opere di consolidamento di frane e di ripristino della viabilità nei comuni di Acireale, Mascali, Acicatenà, Aci Sant'Antonio, Piedimonte, Santa Venerina, Linguaglossa, Sant'Alfio e San Giovanni La Punta.

Il comma 8-*bis* interviene sull'articolo 19 della legge n. 225 del 1992 in materia di protezione civile stabilendo che i versamenti effettuati a qualsiasi titolo a favore del dipartimento della protezione civile affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per la protezione civile.

L'articolo 9 contiene modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 recante « Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania ». Le modifiche apportate non comportano ulteriori oneri rispetto agli stanziamenti previsti dalla legge.

Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 180 prorogando il termine già stabilito nella data del 30 giugno 1999, entro il quale le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, devono adottare i piani stralcio di bacino. Il nuovo termine è stabilito nella data del 30 giugno 2001. La restante parte del comma originario viene soppressa, confluenndo nel nuovo comma 1-*bis*.

Il comma 2 introduce termini più ravvicinati e misure più restrittive per le aree a rischio idrogeologico più forte, in particolare quelle per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Nelle more dell'adozione dei piani stralcio per tali territori devono essere approvati entro il 31 ottobre 1999 piani straordinari volti a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (anche con l'adozione di misure di salvaguardia). Entro la stessa data dovranno essere perimetrate le aree a rischio, sia per le persone sia per le cose,

e le misure di salvaguardia potranno essere adottate anche in assenza dei relativi piani stralcio. L'inosservanza del termine del 31 ottobre 1999 comporta l'adozione di poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri.

Per i comuni della Campania colpiti dai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure di salvaguardia effettuate ai sensi dell'ordinanza 21 maggio 1998, n. 2787.

Rispetto alla normativa precedente, il combinato disposto dei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 267 del 1998 introduce quindi le seguenti differenze sostanziali: un allungamento dei termini, precedentemente posti al 30 giugno 1999 per l'adozione dei piani stralcio; una diversificazione delle scadenze e delle procedure, nel senso che per le aree e le situazioni a rischio più intenso sono fissati termini più brevi per l'approvazione di un piano straordinario (31 ottobre 1999 contro il termine generale del 30 giugno 2001); la procedura sostitutiva da parte del Consiglio dei ministri in caso di inerzia si applica ora solamente per gli adempimenti per i piani straordinari mentre in precedenza era di applicazione generale; per i piani stralcio non sono previsti poteri sostitutivi.

Con il comma 2-*bis* si dispone che i piani straordinari debbano tener conto delle perimetrazioni effettuate dalla regione competente nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Il comma 3 modifica il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 in conseguenza delle modifiche apportate ai commi precedenti. La modifica tiene sostanzialmente conto dell'approvazione dei piani straordinari.

Con il comma 3-*bis* si autorizza il Ministero dell'ambiente ad assumere impegni pluriennali di spesa per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari.

Il comma 5 modifica il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 180 inserendo la durata temporale massima di 3 anni

per le assunzioni di personale tecnico a tempo determinato per l'attuazione dei compiti previsti dal decreto-legge.

Il comma 6 inserisce un comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell'articolo 2 dello stesso decreto-legge n. 180, con il quale si dispone che le regioni e le autorità di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8 del provvedimento in esame per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

Il comma 6-*bis* modifica una disposizione sulle procedure di concorso per la copertura di posti di dirigente tecnico nei ruoli del dipartimento per i servizi tecnici nazionali, correggendo un comma introdotto nel decreto-legge n. 180 del 1998. Viene chiarito che l'anzianità di servizio prestato in carriera direttiva è considerata utile non più come titolo preferenziale ai fini della collocazione in graduatoria, ma direttamente ai fini dell'ammissione ai concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del decreto n. 180.

L'articolo 9-*bis*, diretto a favorire la revisione — in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998, dal presente decreto, dell'atto di indirizzo e coordinamento già emanato in attuazione della predetta norma — dell'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui al decreto-legge n. 180 del 1998, ossia essenzialmente per la predisposizione dei piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico; per l'adozione delle misure di salvaguardia; per la definizione di programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici; per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale.

L'articolo 10 infine dispone le consuete norme relative all'entrata in vigore del presente decreto stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Riguardo all'istruttoria svolta in Commissione ai sensi dell'articolo 79, del regolamento, la Commissione ambiente ha attentamente valutato i profili ivi indicati, soprattutto con riferimento ai pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione.

In particolare, quest'ultimo ha formulato alcune osservazioni che sono state attentamente valutate. La prima non è stata recepita in quanto dai riferimenti contenuti nel testo si evince che i contributi sono riferiti solo a edifici vincolati. In ordine alla seconda osservazione si è ritenuto invece che talune modifiche già apportate al testo siano suscettibili di rimediare ai problemi di coordinamento delle norme, segnalati dal Comitato. In riferimento alla terza osservazione, poi, si è considerato che il rispetto dell'autonomia delle regioni, in particolare delle regioni a statuto speciale, è già oggetto di un'esauritiva disciplina di carattere generale. Per quanto attiene alla coerenza con l'ordinamento costituzionale, la I Commissione ha espresso parere favorevole, formulando soltanto talune osservazioni.

Non si è ritenuto opportuno recepire l'osservazione relativa all'articolo 3, comma 5-*bis*, pur concordando circa l'incorreggenza della proroga di un termine già scaduto, tenuto conto che sussistono molti precedenti in tal senso. Così pure non è apparso congruo introdurre nell'articolo 5, comma 3, il riferimento al presidente della giunta solo per la regione Toscana, in quanto il provvedimento, per le altre regioni, si riferisce genericamente alle rispettive competenze senza individuare l'organo specifico. In merito alla terza, osservazione si fa presente che l'esigenza di coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 6 e quelle dell'articolo 9 è già stata in parte esaudita con un emendamento all'articolo 9 approvato dalla Commissione. Infine, la quarta os-

servazione, relativa all'opportunità di chiarire l'oggetto delle perimetrazioni indicate nell'articolo 9, comma 1, è stata recepita con una riformulazione di una norma contenuta all'articolo 9. Non è stato recepito il parere espresso dalla Commissione difesa, anche in considerazione delle soluzioni normative in precedenza adottate, a favore dei soggetti colpiti da altri eventi calamitosi.

Ricordo che le Commissioni finanze e attività produttive hanno espresso parere favorevole e che la Commissione lavoro ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento in esame, mentre ha espresso parere favorevole subordinato all'accoglimento di alcune condizioni su alcuni emendamenti. Fa presente, in proposito, che la limitazione della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato è già implicita nella norma dell'articolo 3 che modifica il comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998. Per quanto riguarda il parere contrario espresso nell'articolo 9, comma 6-*bis*, si è ritenuto opportuno mantenere, nel testo del provvedimento, le disposizioni in esso contenute, riservandosi una valutazione più approfondita nel corso dell'esame in Assemblea.

Osservo, infine, per quanto riguarda il parere favorevole della Commissione per

le questioni regionali, che la normativa vigente già prevede che le deroghe disposte con ordinanza di protezione civile non siano tali da incidere sulle specifiche discipline della tutela della salute e del patrimonio paesistico. In riferimento alle altre osservazioni si è ritenuto, invece, che nel corso del successivo esame del provvedimento possa essere valutata l'opportunità, una volta acquisito anche il parere del Ministero dei lavori pubblici, d'introdurre la previsioni di poteri sostitutivi anche per la redazione dei piani stralcio di bacino.

Infine, gli aspetti di carattere finanziario sono stati approfonditi in modo esauritivo, recependo tutte le condizioni poste, nelle diverse fasi dell'elaborazione del testo, dalla Commissione bilancio. Anche la Commissione giustizia ha espresso un parere favorevole corredato da un'unica osservazione.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 16,15.